



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

RACCOLTA DI GIURIUSPUDENZA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL VENETO

Edizione 2025

*A cura della Commissione di Studio Fiscalità Domestica
Sottocommissione Contenzioso Tributario
Dott. Antonio Panizzolo*

Indice per materie

1. *Abuso del diritto*
2. *Accertamento redditi d'impresa*
3. *Accertamento redditi vari*
4. *Agevolazioni prima casa*
5. *Agevolazioni varie*
6. *Atti impugnabili*
7. *Contraddittorio, motivazione e notificazioni*
8. *Detrazioni fiscali*
9. *Doganale*
10. *Enti non commerciali*
11. *Esterovestizione, residenza fiscale, stabile organizzazione e transfer pricing*
12. *Frodi Iva*
13. *Imposte pagate all'estero*
14. *Imposta di registro*
15. *Imposte sulle successioni e donazioni*
16. *Imu*
17. *Irap*
18. *Iva*
19. *Presunzione di distribuzione degli utili ai soci*
20. *Procedure concorsuali*
21. *Rimborsi*
22. *Riscossione*
23. *Sanzioni*
24. *Sentenza penale*
25. *Società estinta*



ABUSO DEL DIRITTO

Non è elusiva la deduzione dal reddito di lavoro autonomo del canone di locazione di un immobile acquistato da una società partecipata al 50%

CGT di primo grado di Treviso, sez. 2, sentenza n. 60/2024, depositata il 23.2.2024

La ricorrente è una professionista, socia al 50% di una società che ha acquistato un immobile ad uso ufficio, poi concesso in locazione alla medesima professionista. L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di accertamento impugnato, ha contestato che tali operazioni costituivano uno schema elusivo ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, volto a consentire alla professionista l'indebita deduzione del canone di locazione dell'immobile. I Giudici trevigiani hanno ritenuto completamente infondato l'assunto accusatorio. Innanzitutto, per il principio *«della insindacabilità delle scelte economiche effettuate dal contribuente, di talché in nessun caso può essere censurata di per sé la scelta del professionista, di acquistare o prendere in locazione il proprio immobile strumentale»*. In secondo luogo, perché *«la proprietà dell'immobile è in capo ad una società costituita oltretutto dalla professionista interessata, anche da altro soggetto, in quote paritarie. Sicché, non appare in ogni caso sostenibile l'eccepita elusione fondata su un acquisto dell'immobile effettuato dalla società a motivo di fornire la possibilità di dedurre il canone, in quanto, a tacer d'altro, è del tutto sprovisto di prova il fatto che la professionista si fosse trovata nella condizione di poter acquistare effettivamente l'immobile in proprio, e, comunque non ricorre alcuna presunzione circa il carattere solo apparente del ruolo autonomo della socia»*. In ogni caso, perché *«non è contestato né il contratto di locazione, né l'effettivo pagamento del canone, né la corretta condotta fiscale al riguardo della società proprietaria del cespite»*.

Non integra la fattispecie di abuso del diritto l'acquisto dai soci di azioni proprie precedentemente rivalutate

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 516/2024, depositata il 17.6.2024

L'Agenzia delle Entrate contestava l'abuso del diritto nelle operazioni di rivalutazione delle quote di partecipazione da parte dei soci uscenti e di successivo acquisto delle azioni proprie da parte della società, in quanto, pur formalmente rispettose delle norme fiscali, *«avrebbero fatto in maniera che i flussi finanziari percepiti»* dai soci *«avessero la natura fiscale di corrispettivi e quindi di redditi diversi con conseguente applicazione delle norme sulla rivalutazione e con l'effetto»* di ottenere *«un azzeramento delle plusvalenze di cui all'art.67 TUIR»*. In realtà, secondo l'accusa, *«le somme ottenute dai soci dovevano essere considerate alla stregua di dividendi con ciò evitandosi l'elusione della tassazione quale prevista dagli artt.27 D.P.R. 600/73 per le partecipazioni non qualificate e 47 TUIR»*. I Giudici di seconde cure non hanno condiviso la tesi erariale ed hanno ritenuto che le operazioni dei soci così come la *«successiva cessione alla Società, risultano perfettamente lecite e legittime ed a ben vedere non rientrano in un più ampio disegno fraudolento posto in essere da tutte le parti coinvolte per frodare lo Stato. Semplicemente i soci non hanno fatto altro se non optare per quel regime applicabile alla fattispecie in esame che per loro risultava più conveniente da un punto di vista fiscale. E non può certamente essere condannato a priori il*



Contribuente che cerchi di risparmiare delle imposte, di porre in essere un'operazione imprenditoriale giuridicamente rilevante secondo le (legittime) modalità che delle norme (piuttosto di altre) gli consentono di applicare. Scegliere il regime fiscale a sé più favorevole non può certo considerarsi un comportamento poco virtuoso nel momento in cui non viola alcuna norma tributaria e, anzi, ne prevede proprio la più stringente applicazione. Nella sequenza negoziale di rivalutazione e cessione non vi è stato dunque alcun intento elusivo/abusivo poiché, si ripete, l'operazione contestata non ha aggirato alcuna norma né ha violato alcun principio del nostro Ordinamento tributario: la possibilità di vendere le quote rivalutate (con relativo versamento di una imposta sostitutiva) è infatti pienamente conforme alla previsione normativa di cui alla L. 28/01/2001 n.448 e successive proroghe».

Escluso il potere dell'Agenzia delle Entrate di riqualificare un contratto di cessione di quote in contratto di cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986

CGT di secondo grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 38/2024, depositata il 16.10.2024
L'Ufficio procedeva alla riqualificazione ex art. 20 del DPR n.131/86 di un contratto di cessione di quote in contratto di "cessione d'azienda". La ricorrente eccepiva che la norma applicata dall'Agenzia delle Entrate non consentiva la riqualificazione dell'atto sulla base della causa effettiva. I Giudici di primo grado respingevano il ricorso aderendo all'orientamento giurisprudenziale per cui l'Agenzia delle Entrate aveva il diritto/dovere di riqualificare l'atto secondo la sua causa reale, che, nella fattispecie, era consistita in una cessione di azienda e non di quote. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello della ricorrente ed annullato l'atto impugnato, osservando come l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a seguito della modifica introdotta con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, impedisca la riqualificazione del contratto, dovendosi tenere conto esclusivamente della intrinseca natura e gli effetti "dell'atto presentato per la registrazione". In tal senso, osservano i Giudici del gravame, «è utile citare anche la recente sentenza n. 7495/2024 d.d. 16 febbraio 2024, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, secondo la quale "dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand'anche fosse quello di acquistare in via indiretta l'azienda della società compravenduta (Cass., Sez. 5^a, 13 dicembre 2023, n. 34929)". In definitiva, stante l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, l'Agenzia delle entrate non è più autorizzata a riqualificare l'atto se non nei casi in cui vi sia una manifesta contraddizione tra il testo dell'atto e la qualificazione che ad esso hanno dato i contraenti».

L'Agenzia delle Entrate non ha il potere di disconoscere il conferimento d'azienda in regime di neutralità fiscale se non vengono trasferiti alla conferitaria tutte le poste attive e passive

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 329/2025, depositata il 6.6.2025
La società ricorrente aveva effettuato un conferimento d'azienda in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 del Tuir, trasferendo alla conferitaria solo una



parte degli elementi attivi e passivi iscritti in bilancio. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale operazione configurava una cessione di singoli elementi distinti e non un conferimento d’azienda e ciò determinava la perdita dei benefici previsti dall’art. 176 del Tuir (nonché il conseguente assoggettamento a tassazione della plusvalenza in capo alla società conferente). La Corte di Giustizia di Vicenza, dopo avere accertato che la società conferitaria è stata subito in grado di produrre ricavi e di far crescere il fatturato (grazie all’acquisizione dalla conferente della clientela, dei contratti commerciali e della licenza d’uso del marchio), è giunta alla conclusione di annullare l’atto impugnato, in quanto *«una scelta aziendale non si può sindacare sol perché è foriera di un minor gettito. Essa è - invece - contestabile solo con prove ed argomentazioni pregnanti – non potendosi- evidentemente l’Agenzia ergersi a suggeritore delle strategie aziendali. Perciò l’asserzione “aveva conferito alla società conferitaria solo alcune delle poste attive (beni rivalutati tramite perizia) e passive (debiti verso fornitori) previste nell’atto” si rivela – allo stato – come un indizio – ancorché suggestivo - a fronte di un fatturato e di una operatività oggettiva della nuova compagine»*.

L’incorporante può portare in deduzione la perdita fiscale dell’incorporata, anche se non soddisfa i tre requisiti di vitalità previsti dall’art. 172, comma 7, del tuir, se dimostra che l’operazione di fusione non abbia avuto natura elusiva CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 410/2025, depositata il 25.6.2025

La società ricorrente aveva chiesto a rimborso l’Ires versata in eccedenza nel 2018 per non aver portato in deduzione dal reddito imponibile la perdita fiscale dell’incorporata emersa a seguito di fusione per incorporazione. L’art. 172, comma 7, del Tuir, prescrive che, per poter portare in compensazione le perdite maturate dall’incorporata, debbono essere soddisfatti tre requisiti congiunti in materia di valore del patrimonio netto, di entità del costo del personale e di ammontare dei ricavi derivanti dall’attività caratteristica. Nella specie, non risultava superato il requisito riguardante l’entità del costo del personale. La Corte di Giustizia di secondo grado di Venezia ha confermato la legittimità del diritto al rimborso controverso, ritenendo che le giustificazioni addotte dalla società ricorrente *«siano idonee a giustificare la disapplicazione della normativa antielusiva, giusto quanto disposto dall’art. 37 bis, c. 8 del D.P.R. n. 600/73. Su tale punto, tenuto conto della natura prettamente pubblicistica delle due società coinvolte, soggette alla rigida disciplina del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (cosiddetto “Decreto Madia”), questa Corte ritiene di escludere che l’operazione straordinaria di fusione abbia avuto natura elusiva. Occorre, infatti, ricordare che, accanto alla complessità civilistica propria dell’operazione di fusione, va aggiunta tutta la parte prodromica, deliberativo-burocratica, posta in essere dagli Enti locali coinvolti, a loro volta soggetti ad attento controllo e valutazione tecnico – contabile da parte dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti e del giudice contabile. A ciò andava aggiunto l’obiettivo, imposto dal “Decreto Madia”, di addivenire alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, non sempre agevole se coinvolge la forza lavoro, che, nell’ottica di pervenire ad un’economia di gruppo, aveva determinato il trasferimento di alcune attività (e persone) in capo alla controllante, in periodo precedente»*.



ACCERTAMENTO REDDITO D'IMPRESA

Il legislatore non ha fissato un tetto massimo di deducibilità del TFM

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 1133/2023, depositata il 18.12.2023
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, richiamandosi a precedenti arresti di merito e di legittimità, dopo aver precisato che «*il legislatore non ha posto un tetto massimo di deducibilità dell'accantonamento periodico al fondo TFM e, tanto meno, ha disposto che l'accantonamento di cui si discute debba essere limitato al valore fisso convenzionale pari al numero di mensilità (13,5) a cui i lavoratori subordinati hanno diritto*», si è determinata nel senso di ritenere che «*l'importo deducibile del trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) viene ad essere commisurato unicamente ad una prudenziale valutazione delle dimensioni della società*».

Non è antieconomica una strategia aziendale che porti a realizzare modesti utili e modeste perdite

CGT di primo grado di Venezia, sez. 1, sentenza n. 234/2024, depositata il 21.3.2024
I Giudici di prime cure hanno annullato l'accertamento in capo ad una società esercente il commercio di autoveicoli ritenendo non sussista l'antieconomicità della gestione, in quanto:

- «*non sussiste evidente divario tra i prezzi di acquisto dei veicoli, comprensivi del costo della intermediazione, e quello di mercato, ponendosi su di una percentuale dal 5 al 10% in più a vettura, rispetto agli indici "Quattroruote"*»;
- *il ricarico applicato in fase di vendita, del 10% sul prezzo di acquisto, è giustificato - per quanto esposto dal ricorrente - dallo scopo di vendere le autovetture il prima possibile, proponendole ad un prezzo leggermente più basso della media, per non aumentare a dismisura il parco auto;*
- *si sia di fronte a strategia aziendale che - anche alla luce dei dati indicati dalla Agenzia - ha portato, in qualche annualità, a modesti utili ed in altre annualità, a modeste perdite, non tali da giustificare l'antieconomicità delle operazioni in questione*»

Sono deducibili dal reddito d'impresa i costi inerenti sostenuti dalla società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 261/2024, depositata il 20.6.2024
I Giudici di primo grado di Verona hanno accolto il ricorso del contribuente ed annullato l'avviso di accertamento impugnato richiamando il seguente principio di diritto: «*i costi derivanti da atti compiuti ancor prima dell'iscrizione di una società nel registro delle imprese sono comunque da essa deducibili, ove effettivamente inerenti alla sua attività, e da essa successivamente approvati e sostenuti (cfr. Cass. 5936/2015)*».

Illegittima la ricostruzione dei ricavi in capo ad un'impresa marginale sulla base dei ricarichi medi del settore di appartenenza

CGT di primo grado di Treviso, sez. 1, sentenza n. 325/2024, depositata il 17.10.2024



L'avviso di accertamento impugnato pretendeva di ricostruire maggiori ricavi in capo ad una piccola impresa individuale, da tempo in difficoltà e prossima alla chiusura, applicando sul costo del venduto il ricarico medio di altre imprese operanti nello stesso settore merceologico. Il contribuente si difendeva in giudizio contestando l'infondatezza in fatto e in diritto dell'accertamento dall'Agenzia delle Entrate. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso osservando che la *«modalità procedurale adottata dall'Ufficio risulta ... inadeguata, e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dalla Carta costituzionale all'art. 3, perché pretende di applicare alla società accertata, la quale versava in una evidente situazione di criticità rapidamente evoluta nella chiusura, la redditività media del settore di mercato, che è però calcolata in riferimento ad imprese operanti in una situazione di normalità gestionale ed ordinaria redditività, ancorché ignote al contribuente»*. Sul punto, dichiarano i Giudici, non si può che dare continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *«in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito di impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un ' fatto noto ' storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo, invece, che risulti qualche elemento ulteriore, ed, in ispecie, la irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, incidente sulla attendibilità complessiva della dichiarazione»* (Cass. ord. 09.12.2013, n. 27488)».

I costi possono essere certi e deducibili anche in mancanza di redazione per iscritto di un contratto di compravendita

CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 412/2024, depositata il 6.11.2024

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità dei costi per mancanza di un contratto di compravendita redatto per iscritto tra il fornitore e l'acquirente. I Giudici hanno ritenuto infondato il rilievo ed annullato l'atto impugnato in quanto *«al fine di dirimere la vexata quaestio relativa alla deducibilità o meno dei costi»* si *«deve preliminarmente evidenziare che la tesi secondo cui la certezza dei costi deve rinvenirsi in un preciso titolo giuridico, quale è, nella fattispecie, il contratto di compravendita di beni, è erronea. Infatti, la mera esistenza di un contratto di compravendita di merci, tra la Ricorrente e il fornitore, non assume alcuna rilevanza ai fini della certezza dei costi»*. Sicché, la certezza del costo, e conseguentemente la sua deducibilità, non necessariamente deve *«trovare fondamento in un titolo giuridico, quale è il contratto»*.

Deducibili le perdite su crediti se il contribuente dimostra che l'azione di recupero sarebbe stata antieconomica

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 446/2024, depositata il 29.11.2024

L'Agenzia delle Entrate contestava che la deduzione delle perdite su crediti era avvenuta in mancanza di elementi certi e precisi, in violazione degli artt. 101 e 109



del Tuir. Il ricorrente si difendeva sostenendo che la deduzione di tali componenti negativi «sarebbe dipesa dalla effettiva inesigibilità dei crediti da lui vantati e mai incassati, in ragione del fatto che la maggioranza degli stessi faceva capo a dei clienti residenti» all'estero, «ragion per cui l'azione per il recupero degli stessi si sarebbe rivelata antieconomica, per la complessità della procedura da seguire». I Giudici padovani hanno ritenuto corretto l'operato del contribuente ed annullato l'atto impugnato. Si legge nella sentenza che «non v'è chi non veda ... come il Ricorrente abbia dimostrato l'antieconomicità dell'azione di recupero, prima di procedere alla deduzione dei predetti crediti, operazione – questa – consentita dalla Circolare 26/E del 26 agosto 2013 e confermata, peraltro, anche dalla Cassazione in un recentissimo arresto, a mente del quale “le perdite su crediti, non dipendenti dall'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili se si argomentano e si documentano i fatti costitutivi, allegando documenti idonei a dimostrare, in modo inequivoco, la difficoltà di esazione (Corte di Cassazione, Sentenza 4 gennaio 2024, n. 223). Ne va da sé, dunque, che il Ricorrente, avendo dimostrato la “difficile esazione” del credito, attraverso l'allegazione di documenti ed elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita, ha potuto portare correttamente in deduzione la stessa».

Deducibili dal reddito d'impresa le spese di trasferta documentate sostenute dal socio-amministratore di società di persone

CGT di secondo grado del Friuli, sez. 1, sentenza n. 406/2024, depositata il 6.12.2024

La società di persone ricorrente aveva portato in deduzione le spese di trasferta del proprio socio-amministratore documentate da dichiarazioni in cui lo stesso socio-amministratore dichiara di ricevere rimborsi quantificati secondo le tabelle A.C.1 a titolo di indennizzo per i km percorsi con il proprio veicolo, indicando il periodo, la targa dell'autovettura nonché il tipo di autoveicolo e la cilindrata, l'oggetto del viaggio e i chilometri percorsi. L'Agenzia delle Entrate negava la deducibilità delle spese di trasferta in discorso, sostenendo che non poteva trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 95, comma 3, del Tuir, in quanto i soci di una società di persone non sono né lavoratori dipendenti né titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. I Giudici hanno confermato in appello l'annullamento dell'atto impugnato osservando che alla società di persone «devono essere applicate, per la determinazione del reddito d'impresa ai fini fiscali, le norme contenute nella sezione I del TUIR e dunque i rimborsi chilometrici erogati al» socio «per le trasferte effettuate per svolgere le mansioni di amministratore sono deducibili ex art. 95 comma 3, norma la cui applicabilità non è esclusa da nessuna specifica disposizione. In tale ottica, del resto, Cassazione, sez. 5[^], 06.08.2019 n. 20946 ha significativamente sancito il principio (del tutto conforme al caso in esame) secondo cui “.. in tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di persone, sostenute nell'esercizio dell'attività di impresa, sono deducibili quali costi passivi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”».



Illegittima la ricostruzione dei ricavi mediante ricarico medio del settore se il contribuente non è messo nelle condizioni di conoscere il campione di imprese preso a base per la determinazione della percentuale di redditività

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 843/2024, depositata il 10.12.2024

L'Agenzia delle Entrate ha individuato maggiori ricavi da assoggettare a tassazione applicando sul costo del venduto la percentuale di ricarico del 9% desunta da un campione ritenuto rappresentativo di imprese, aventi le medesime caratteristiche ed operanti nello stesso settore di attività. La società ricorrente lamentava di non poter verificare la correttezza della percentuale di ricarico, visto che le erano stati comunicati i dati dei ricavi, dei volumi d'affari, dei redditi, delle ubicazioni e delle percentuali di redditività, ma non era stata messa a conoscenza dei nominativi delle imprese prese in considerazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto la doglianza della società ricorrente ed ha annullato l'atto impugnato osservando che il «*modo di operare dell'Ufficio non può essere condiviso per il motivo che il campione preso a base per la determinazione della percentuale di redditività risulta non rappresentativo della realtà del settore e carente di elementi essenziali, quali la denominazione delle società, privando in tal modo il contribuente di qualsiasi possibilità di verifica dei dati e delle ricostruzioni fatte*».

Le spese per sponsorizzazioni sino ad € 200.000 sono congrue ed inerenti per presunzione assoluta di legge

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 651/2024, depositata il 23.12.2024

La società ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, adducendo che la predetta norma reca una presunzione assoluta di congruità economica ed inerenza delle spese corrispondenti alle sponsorizzazioni effettuate in favore di società sportive dilettantistiche per un importo annuo non superiore a euro 200.000. I Giudici vicentini hanno ritenuto fondata l'eccezione e il ricorso meritevole di accoglimento, giacché nella specie è incontestato «*che il soggetto sponsorizzato ... sia una società dilettantistica*» e «*che sia stato rispettato il limite di spesa dalla parte della società*» ricorrente, «*mentre per le restanti condizioni e la circostanza che la sponsorizzazione mirasse a promuovere l'immagine*» dei «*prodotti della protetta società e che la società beneficiaria avesse effettivamente posto in essere attività professionale emerge documentalmente da quanto riportato*» agli atti processuali dai quali si evince «*che il logo della società era impresso nell'abbigliamento sportivo degli atleti e la ragione sociale della società venisse spesso richiamata nei giornali locali*».

Deducibili gli interessi passivi non dedotti negli esercizi precedenti per incapienza del ROL e non riportati nelle dichiarazioni pregresse

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 655/2024, depositata il 27.12.2024

La società ricorrente aveva portato in deduzione nel 2017 interessi passivi risultati indeducibili nei periodi d'imposta precedenti per incapienza del ROL ai sensi dell'art. 96 del Tuir. Avendo omesso di indicarli nelle dichiarazioni pregresse, l'Agenzia delle Entrate disconosceva la deducibilità di tali interessi in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi. La società impugnava tempestivamente la cartella di pagamento dimostrando che gli interessi erano



effettivamente maturati e che non erano stati dichiarati in passato per mero errore formale, facilmente riconoscibile. I Giudici di prime cure hanno ritenuto «*errore scusabile non esiziale l'omessa indicazione nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta precedenti il 2017 del totale di anno in anno riportabile di interessi passivi indeducibili*» ed hanno annullato la cartella di pagamento impugnata dopo aver ricordato quanto affermato dalla prassi riguardo al tema dell'obbligo di indicazione delle perdite riportate dai precedenti esercizi all'interno del modello Unico/Redditi, ossia che, in assenza di specifica disposizione, «*la compilazione dei prospetti non è una condizione necessaria affinché il diritto al riporto delle perdite sia riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria*» e dopo aver ritenuto che i principi sopra illustrati valgono «*specularmente con riferimento al prospetto di monitoraggio del ROL e degli interessi passivi deducibili*».

Illegittima la pretesa di riprendere a tassazione nella misura del 95% le spese generali non specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni in regime di participation exemption

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 99/2025, depositata il 14.2.2025

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alcuni costi (commissioni e spese bancarie, Iva indetraibile, altre spese amministrative, consulenze amministrative e fiscali, consulenze legali, compensi amministratori e imposte di bollo) fossero oneri direttamente sostenuti per la realizzazione di plusvalenze esenti ai sensi dell'art. 87 del Tuir e li ha ripresi a tassazione in misura pari al 95%. La Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, dopo aver ricordato che l'art. 4 della legge delega n. 80 del 2003 disponeva la «*indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione*», è giunta alla conclusione di annullare l'avviso di accertamento impugnato, ritenendo:

«- *che a fronte di una plurima attività della società, in caso di realizzo di plusvalenze in "regime pex" ai sensi dell'art. 87 TUIR, i costi indeducibili, nella misura del 95%, sono esclusivamente i "costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni" e i "costi specificatamente inerenti alla cessione di partecipazioni"*;

- *che i costi di oggetto di recupero ... , fanno per la maggior parte riferimento a "spese generali". Spese che la Società ha sostenuto tanto ai fini dell'attività di gestione degli immobili, quanto ai fini dell'attività di gestione delle partecipazioni, spese che la stessa avrebbe sostenuto indipendentemente dal realizzo o meno di plusvalenze pex nel corso degli esercizi anno 2017 ed anno 2018».*

Le perdite d'impresa e le deduzioni ACE non ancora utilizzate possono essere trasferite dall'usufruttuario deceduto al nudo proprietario che ha acquisito la piena proprietà delle quote

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 87/2025, depositata il 19.2.2025

Le posizioni delle parti in causa erano le seguenti. Secondo i Ricorrenti, la perdita di impresa e la deduzione ACE, imputate negli anni da una società di persone all'usufruttuario delle quote di partecipazione, alla morte dell'usufruttuaria, possono essere trasferite, per le quote non utilizzate, al nudo proprietario che ha acquisito la piena proprietà delle quote. Secondo l'Ufficio, invece, il diritto di fruire delle perdite e della deduzione maturate dalla società negli anni precedenti e non usufruite



dall'usufruttuaria non possono essere riportate dai nudi proprietari divenuti pieni proprietari alla morte dell'usufruttuaria in quanto tale diritto si estinguerebbe con la cessazione dell'usufrutto. I Giudici padovani hanno aderito alla tesi dei Ricorrenti ed hanno annullato l'atto impositivo annullato. Si legge nella sentenza che *«le perdite, la deduzione ACE, come i redditi, sono riferiti sempre alla quota di partecipazione alla società ed imputati ai soci per effetto della trasparenza e delle disposizioni degli articoli 5 ed 8 del TUIR. In caso di usufrutto, l'imputazione di redditi e perdite, anziché al socio nudo proprietario, viene effettuata in capo a chi ha il diritto di godere della quota per il tempo di durata dell'usufrutto e, alla cessazione dell'usufrutto, detto diritto di godimento torna nella disponibilità del socio che riepanda il proprio diritto di proprietà e, per lo stesso principio di trasparenza e per effetto degli articoli 5 ed 8 del TUIR, dichiara i redditi pro quota, ma anche le perdite pregresse, ovviamente per la parte non utilizzata dall'usufruttuario»*. L'impostazione dell'Ufficio, sostengono i Giudici, *«viola la ratio dell'usufrutto che è un diritto temporaneo che si basa sul godimento della cosa, in questo caso la quota sociale, ma non priva il socio nudo proprietario della possibilità di godere dei diritti connessi alla quota di partecipazione comprese le perdite pregresse maturate dalla società e non usufuite (godute) dall'usufruttuario»*.

L'Agenzia delle Entrate, al fine di valutare l'inerenza dei costi di consulenza, non ha il potere di richiedere la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 243/2025, depositata il 24.4.2025

La società ricorrente aveva stipulato un contratto di consulenza per la gestione delle reti idriche e del gas che prevedeva attività di assistenza nel marketing e l'espletamento di altre attività amministrative. L'Agenzia delle Entrate riteneva indeducibili detti costi per difetto di inerenza. I Giudici di prime cure, dopo avere ricordato che la *«giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che “il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea” (Cass. 27786/2018)»*, si sono determinati nel senso di annullare l'atto impugnato sostenendo che il *«giudizio di inerenza che spetta all'Amministrazione non può spingersi al punto da richiedere la prova dell'esatto adempimento da parte del lavoratore autonomo, in assenza di elementi che inducano a ritenere la natura simulata del contratto a monte, al quale le singole fatture si ricollegano»*.



ACCERTAMENTO REDDITI VARI

Le dichiarazioni di terzi non sono elementi di prova sufficienti a giustificare l'accertamento di maggiori redditi in capo al professionista

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 242/2024, depositata il 28.5.2024

L'Agenzia delle Entrate accertava in capo ad un professionista maggiori redditi ritenuti percepiti da un gruppo di consorzi e di cooperative, coinvolti in complesse indagini di frode fiscale, che gli avevano affidato la gestione della contabilità. L'accusa sarebbe stata provata dalle dichiarazioni di una ex dipendente – peraltro, indagata nel procedimento penale – secondo cui tale professionista avrebbe ricevuto mensilmente delle somme “in nero”. I Giudici veronesi si sono determinati nel senso di annullare l'atto impositivo osservando che, *«pur richiamato il principio del doppio binario tra giudizio tributario e giudizio penale e la totale autonomia degli stessi, va evidenziato che le sole dichiarazioni di una persona coindagata non appaiono sufficienti a provare il coinvolgimento del Ricorrente ... nell'associazione a delinquere e nella frode delle cooperative»*.

Il reddito accertato con redditometro deve essere ridotto se vi è la prova che le spese effettive sono inferiori a quelle presunte

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 528/2024, depositata il 26.6.2024

La CGT di secondo grado del Veneto, con una sentenza molto articolata, ha rideterminato il reddito accertato sinteticamente in capo al contribuente, tenendo conto:

- che *«le spese effettive di gestione dell'immobile erano di gran lunga inferiori a quelle presunte sulla base degli indici redditometrici»* visto che *«l'abitazione era occupata per una parte dal nucleo familiare del figlio (composto a sua volta da quattro persone)»*;
- della quantificazione documentata delle spese di uso e manutenzione dell'immobile, previa dimostrazione di *«come le spese presunte dagli indici risultino del tutto eccessive e sproporzionate rispetto a quelle che effettivamente vanno associandosi alla disponibilità dell'immobile valorizzato»*;
- della suddivisione tra i due coniugi delle spese di uso e manutenzione dell'autovettura, in mancanza di prova che la stessa fosse interamente nella disponibilità del contribuente o che questi ne sostenesse tutte le relative spese.

Il dipendente che determina il reddito da lavoro sulla base della retribuzione convenzionale ha diritto di portare in deduzione dall'imponibile i contributi previdenziali ed assistenziali

CGT di secondo grado di Trento, sez. 1, sentenza n. 60/2024, depositata il 21.11.2024

L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, negava la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali in capo ad un contribuente che lavora all'estero e che determina il reddito sulla base della retribuzione convenzionale ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Tuir. La CGT di secondo grado di Trento ha annullato la cartella di



pagamento impugnata aderendo al principio formulato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17747 del 2024, secondo cui in *«tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8 bis, del Tuir; che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l'esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l'esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo»*.

Escluse da tassazione ai sensi dell'art. 6 del Tuir le indennità percepite a titolo di risarcimento del danno emergente per perdita di *chances*

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 486/2024, depositata il 19.12.2024

La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate pretendeva di assoggettare a tassazione le somme ricevute per la rinuncia all'opzione prevista da un accordo sindacale di essere assunta da una società di un gruppo bancario. I Giudici tributari, dopo avere osservato che la ricorrente *«avendo rinunciato ad esercitare il diritto di opzione, ha ricevuto la somma di denaro ... per la mancata assunzione ... presso una società del gruppo bancario»*, sono giunti alla conclusione che tale somma di denaro *«non rientra in alcuna delle categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR, poiché, traendo origine dall'accordo concluso fra le parti, ha natura risarcitoria del danno da perdita di chance, derivante dalla rinuncia della Ricorrente, all'esercizio del diritto di opzione»*. In altri termini, precisano i Giudici, *«le somme percepite dalla Ricorrente a titolo risarcitorio non erano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, bensì per riparare ad un pregiudizio di natura diversa, che, non potendosi considerare in alcun modo reddito, non era suscettibile di tassazione, rientrando nella fattispecie del danno emergente»*

Sono interamente deducibili in capo allo studio i costi per i rimborsi chilometrici riconosciuti agli associati per l'utilizzo dell'auto personale per trasferte riguardanti l'attività professionale

CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 190/2025, depositata il 27.3.2025

L'Agenzia delle Entrate riteneva che i rimborsi chilometrici riconosciuti ai soci per l'utilizzo dell'autovettura personale per trasferte riguardanti l'attività professionale fossero deducibili nel limite del 20% previsto dall'art. 164, 1° comma lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986. I Giudici investiti della controversia hanno censurato tale determinazione ed annullato l'avviso di accertamento impugnato osservando che nella fattispecie in trattazione non ha alcuna ragione di essere invocata la presunzione di legge *«che riguarda le autovetture proprie potenzialmente utilizzabili sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali (c. d. uso*



promiscuo) ... atteso che trattasi di spese rimborsate ad uno degli associati che ha utilizzato la propria autovettura per finalità sicuramente di competenza dello studio associato, come del resto adeguatamente documentato. È ragionevole ipotizzare, infatti, che se non fosse questa la ragione del rimborso, difficilmente gli altri associati avrebbero consentito di porre a carico dell'associazione una spesa sostenuta dal singolo associato per esigenze personali. Conseguentemente, il costo in questione non può che essere trattato secondo la regola generale della inerenza prevista dall'art. 54» del Tuir.



AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Spettano le agevolazioni prima casa al contribuente proprietario di un altro immobile inidoneo alle sue esigenze abitative

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 3, sentenza n. 1147/2023, depositata il 20.12.2023
La Corte di Giustizia di II° grado del Veneto ha preso atto «del fatto che l'evoluzione giurisprudenziale in tema di interpretazione della c.d. agevolazione prima casa è ormai nel senso di dare rilievo alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze del contribuente di tal che "non costituisce ostacolo all'applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile, purché per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione", dovendosi valutare, anche dal punto di vista soggettivo, le esigenze abitative del nucleo familiare» (così Corte di Cassazione ordinanza 10 ottobre 2022 n. 29365 e ordinanza 22 luglio 2021 n. 20981).

Spetta l'agevolazione "prima casa under 36" anche in mancanza di certificazione ISEE alla data di stipula del contratto

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 141/2024, depositata il 25.3.2024
Il contribuente aveva dichiarato nel rogito notarile il possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione "prima casa under 36" prevista dall'art. 64 del D.L. n. 73 del 2021 (età inferiore a 36 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui). L'Agenzia delle Entrate contestava l'assenza di una certificazione ISEE prima della data della stipula del contratto di acquisto della prima casa. Il Giudice vicentino ha annullato l'avviso di liquidazione delle imposte osservando che «secondo l'Agenzia il requisito richiesto dalla normativa è di tipo formale cioè deve essere costituito "dal pezzo di carta", mentre è ragionevole pensare che il legislatore – non avendo espressamente prescritto di presentarsi dal Notaio con il certificato ISEE - abbia voluto agevolare una certa platea di soggetti i quali hanno diritto sotto il profilo sostanziale e cioè non sono abbienti. Ciò fidando nel fatto - ragionevole – che detti cittadini non siano mendaci nelle loro dichiarazioni».

Spetta l'agevolazione prima casa sugli acquisti di due appartamenti destinati a costituire l'unica abitazione del nucleo familiare

CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.63/2024, depositata il 25.9.2024
I Giudici bellunesi hanno risolto la controversia richiamando il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione del 23 marzo 2011, n. 6613, secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato"».



Non possono essere revocate le agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa se il trasferimento della residenza avviene dopo i 18 mesi per cause di forza maggiore non imputabili al contribuente

CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 359/2024, depositata il 14.11.2024

I fatti in causa erano i seguenti. Il contribuente acquistava la prima casa, beneficiando delle relative agevolazioni fiscali ed impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune di Treviso entro 18 mesi. Tuttavia, tale adempimento veniva perfezionato con una settimana di ritardo, essendosi nel frattempo malata la sorella del contribuente, alla quale doveva prestare continua assistenza, essendo l'unico familiare con possibilità di farlo. L'Agenzia delle Entrate, preso atto del mancato rispetto delle condizioni di legge, con apposito avviso di liquidazione pretendeva il pagamento integrale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. I Giudici trevigiani hanno annullato l'atto impugnato ricordando il principio di diritto secondo cui *«in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. 'prima casa' postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento (Cass. n. 28838/2019)»*. Nella specie, osservano i Giudici, *«il ricovero della sorella, costituisce proprio quell'evento sopravvenuto, terzo ed esterno, imprevedibile, inevitabile e non imputabile, e quindi scusabile per assenza di colpa, tale da costituire la forza maggiore che ha impedito al sig. Ricorrente ... di attivarsi in tempo per trasferire la propria residenza nel comune di Treviso, peraltro avvenuta con soli sette giorni di ritardo»*.

I terreni posti a pertinenza dell'abitazione principale beneficiano dell'agevolazione prima casa anche se non risultano "graffati" in catasto

CGT di primo grado di Rovigo, sez. 2, sentenza n.54/2025, depositata il 27.3.2025

Il tema del contendere riguardava l'estensione dei benefici per l'acquisto della prima casa alle cosiddette pertinenze "non graffate", ossia alle unità immobiliari che non sono associate in catasto all'abitazione principale e che hanno una rendita autonoma. I Giudici rovigini hanno accolto il ricorso ed annullato l'avviso di liquidazione impugnato aderendo ad alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione secondo cui il *«beneficio in oggetto è invocabile in quanto la disposizione normativa di riferimento (art.1, comma 3, Nota II bis, Tariffa, Parte Prima, TUR) non elenca una tassativa tipologia di pertinenze agevolabili»*, con la conseguenza che *«la nozione di pertinenza deve rinvenirsi nel concetto civilistico (art. 817 c.c.) e che l'iscrizione al Catasto dell'area pertinenziale non rileva ai fini dell'agevolazione»*. Sulla base di questi principi, si legge in sentenza, lo stesso Giudice di legittimità, con l'ordinanza n. 2364 del 2024, ha sancito l'illegittimità dell'indirizzo amministrativo secondo il quale *«per quanto concerne i terreni, in assenza di accorpamento o graffatura l'agevolazione» prima casa «non può essere concessa su tale area»*.



La sospensione emergenziale dei termini previsti per la conferma delle agevolazioni prima casa si estende anche al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione

CGT di primo grado di Treviso, sez. 1, sentenza n. 187/2025, depositata il 5.5.2025

La ricorrente acquistava in data 21/05/2021 un fabbricato identificato in catasto in categoria C/6, chiedeva l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa e si impegnavo a completare la costruzione destinandolo ad abitazione non di lusso entro 3 anni. In data 10/06/2024 l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, contestando il mancato completamento della costruzione dell'immobile nei termini di legge. La ricorrente lamentava in giudizio il mancato rispetto della legislazione emergenziale introdotta a seguito dell'epidemia Covid-19, che ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 tutti i termini previsti per la conferma delle agevolazioni prima casa. I Giudici trevigiani aditi hanno accolto il ricorso ed annullato l'avviso di liquidazione impugnato ricordando che, con la sentenza n. 4110 del 17 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 24 del DL 8 aprile 2020, n. 23, conv. in L. 40/2020, che ha stabilito la sospensione, durante il periodo emergenziale (Covid) dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni - sospeso anch'esso ex art. 67, comma 1, DL 17 marzo 2020, n. 18 – non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore».



AGEVOLAZIONI VARIE

Illegittimi per eccesso di potere gli atti di recupero dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo privi del parere tecnico del MISE

CGT di primo grado di Treviso, sez. 2, sentenza n. 96/2024, depositata il 27.3.2024

L'Agenzia delle Entrate di Treviso, con appositi atti di recupero, contestava la spettanza dei crediti d'imposta in ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, indicati nelle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni di imposta dal 2015 al 2019. La società ricorrente ha impugnato gli atti per ragioni pregiudiziali e di merito. I Giudici trevigiani si sono concentrati sulla mancanza di parere del MISE e, dopo avere ritenuto che «*la competenza ad esprimere il giudizio tecnico necessario ai fini del legittimo esercizio del potere di controllo nei casi disciplinati dal D.M. 27.05.2015, non possa che essere individuata nel Ministero dello Sviluppo Economico*», sono giunti alla conclusione di ritenere viziata di eccesso di potere la motivazione degli atti di recupero dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, «*per non essere stata posta in essere con l'ausilio dell'organo tecnico individuato dalla normativa vigente come competente all'emissione, dal che discende la nullità degli atti impugnati*».

Illegittimi gli atti di recupero dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo se l'ufficio non è in grado di confutare gli elementi tecnici prodotti dal contribuente

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 265/2024, depositata il 20.6.2024

L'Agenzia delle Entrate, con appositi atti di recupero, disconosceva i crediti d'imposta ricerca e sviluppo reputando sostanzialmente insussistente il requisito della novità in relazione agli investimenti oggetto di agevolazione. La ricorrente produceva in giudizio una relazione tecnica che dimostrava il rispetto di tutti i presupposti per accedere al beneficio previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013. I Giudici, dopo avere constatato che era stato assolto l'onere probatorio in capo al contribuente, si sono determinati nel senso di annullare gli atti impugnati, in quanto l'Agenzia delle Entrate non può limitarsi a sconfessare verbalmente le allegazioni di parte. Dal momento che la ricorrente, con apposita consulenza tecnica, aveva dimostrato la presenza di tutti i requisiti di legge per fruire dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate, sostengono i Giudici, avrebbe dovuto produrre «*uno sforzo probatorio ben più ampio ed articolato di quello offerto in concreto, con l'individuazione dei necessari riferimenti tecnici e la puntuale confutazione degli elementi addotti dal contribuente. L'Ufficio non ha dunque assolto al proprio onere probatorio, il quale incide anche su quello motivazionale, non nel senso formale che esso debba necessariamente essere preceduto dal parere del MISE, ma in quello sostanziale che richiede adeguata confutazione delle allegazioni tecniche del contribuente*».

Spettano i benefici della piccola proprietà contadina ai trasferimenti di capannoni avicoli anche se non insistenti su un terreno agricolo

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 276/2024, depositata il 20.6.2024



L'Agenzia delle Entrate contestava le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009, sulla Piccola Proprietà Contadina (PPC), relativamente all'acquisto di quattro capannoni avicoli, in mancanza di un nesso pertinenziale di questi ultimi ad un terreno agricolo. I Giudici di prime cure hanno annullato l'avviso di liquidazione impugnato osservando che la legge non contiene una indicazione tassativa degli atti a titolo oneroso che beneficiano dell'agevolazione, con la conseguenza che non vi è alcuna necessità che i beni siano pertinentziali ad un fondo agricolo. Pertanto, concludono i Giudici, *«i benefici si applicano, una volta accertato il fondamentale requisito soggettivo (nel caso di specie non contestato dall'Ufficio), alle pertinenze del terreno, tra le quali possono rientrare fabbricati di ogni tipo, allorquando posti a funzionale e durevole servizio dell'attività agricola»*.

Legittima la compensazione di un credito agevolato nel primo giorno lavorativo successivo se la scadenza per utilizzarlo cade in un giorno festivo

CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 319/2024, depositata il 9.9.2024

La vicenda processuale originava dall'impugnazione di una "comunicazione di scarto" della trasmissione di un modello F24, con il quale era stata portata in compensazione la somma di euro 17.349,63, derivante dall'utilizzo di un credito agevolativo relativo all'anno 2023. La ragione dello scarto, recante la motivazione "credito assente", era dovuta al fatto che, poiché la trasmissione del modello F24 era avvenuta nei giorni 30 e 31 dicembre 2023, la compensazione non era stata validata dal sistema informatico messo a disposizione dei contribuenti (servizio Entratel), che registra i pagamenti soltanto nei giorni feriali: alla data del primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2024), il credito del contribuente non era stato ritenuto sussistente, essendo utilizzabile entro il 31 dicembre 2023. I Giudici di prime cure, basandosi su numerosi riferimenti normativi e su precedenti arresti di legittimità, hanno:

- dapprima ribadito che *«la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria»*;
- indi, sul presupposto dell'ampia valenza del principio sopra richiamato, si sono determinati nel senso di accogliere il ricorso del contribuente, in quanto deve ritenersi *«che l'utilizzazione, ai fini della compensazione, del credito di imposta derivante da agevolazioni tributarie, sia legittima, nel primo giorno lavorativo successivo, laddove essa possa essere effettuata entro un termine che cade in un giorno festivo»*

Le società di persone possono beneficiare dell'agevolazione per l'assegnazione dei beni ai soci anche in mancanza di riserve da annullare in misura pari al valore di detti beni

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 472/2024, depositata il 30.9.2024

L'Agenzia delle Entrate rettificava il reddito d'impresa in capo ad una società di persone e ai suoi soci ritenendo che i contribuenti avessero invocato l'agevolazione relativa all'assegnazione dei beni ai soci, di cui all'art. 1, commi da 115 a 120, della



legge n. 208/2015, in mancanza dei presupposti di legge, in quanto non era stata riscontrata la capienza delle riserve rispetto al valore attribuito ai beni assegnati ai soci. I Giudici di prime cure hanno annullato tutti gli atti impugnati osservando che *«la disposizione normativa di cui all'art. 1, commi da 115 a 120 della legge n. 208/2015, non dispone che per assegnare i beni ai soci si debbano annullare le riserve di utili e/o di capitale per un valore almeno pari a quello attribuito ai beni in sede di assegnazione»* e che comunque l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria secondo cui l'assegnazione agevolata può avvenire solo se sono disponibili riserve da annullare in misura pari almeno al valore contabile attribuito al bene *«è sicuramente valida per le società di capitali»* ma non per le società di persone *«caratterizzate da un regime di responsabilità patrimoniale dei soci illimitato e solidale»*, per le quali *«la garanzia dei soggetti terzi (creditori) è rappresentata non solo dal patrimonio sociale, ma anche dal patrimonio personale dei soci»*.

Spetta il credito d'imposta ricerca e sviluppo anche per i progetti migliorativi delle tecnologie esistenti

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 343/2024, depositata il 30.9.2024

L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito d'imposta ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2015 per mancanza del requisito dell'innovazione basandosi sulla dichiarazione del contribuente secondo cui il progetto agevolato riguarda l'adattamento di tecnologie informatiche preesistenti alle proprie esigenze produttive. I Giudici di prime cure hanno sanzionato questa determinazione con l'accoglimento nel merito del ricorso. Osservano i Giudici che *«in base ai criteri dati dal MISE per la corretta applicazione in concreto della legge, in parte sopra riportati, è evidente che sono agevolabili anche i miglioramenti e gli adattamenti ... dei software applicati nell'impresa al fine di migliorare la facilità di impiego e /o semplificazione della procedura di utilizzo o per garantire maggiore flessibilità con cambiamenti significativi. La complessità dell'analisi richiedeva da parte dell'Ufficio un esame analitico del progetto alla luce dei criteri dati dal MISE e non una semplice affermazione di convinzioni non supportate da alcuna dimostrazione concreta ed errate, nel momento in cui considerano agevolabili solo le innovazioni di carattere generale e non quelle che riguardano il committente e la sua azienda»*.

Illegittimo l'atto di recupero del credito d'imposta fondato su una generica contestazione del numero di ore complessivamente impiegate dal personale per la ricerca e lo sviluppo

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 451/2024, depositata il 19.11.2024

I fatti in causa erano i seguenti. La società ricorrente aveva fruito negli anni 2015, 2016 e 2017 dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n. 145/2013. L'Agenzia delle Entrate contestava le modalità di determinazione dei crediti, ritenendo che le ore complessivamente dedicate dal personale addetto all'attività di ricerca e sviluppo fossero notevolmente inferiori a quelle attestate dalle perizie giurate. La Corte di Giustizia Tributaria di Verona ha accolto il ricorso per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. Si legge nella sentenza che *«nel caso di specie, l'Ufficio contesta la quantificazione delle ore di*



lavoro dedicate all'attività di ricerca e sviluppo dal personale della società, rispetto all'attività ordinaria. La ricorrente ha però allegato alcuni elementi di segno contrario, quali le perizie giurate che attestano l'attività svolta e una diversa incidenza del costo complessivo del personale, a seguito della chiusura di un'attività produttiva alla quale non si è accompagnato alcun licenziamento, essendo appunto il personale stato reimpiegato in tale attività. Tale attività esaurisce, almeno in una prima fase, l'onere probatorio del contribuente, facendo sorgere in capo all'Ufficio un onere di prova contraria. Esso non può limitarsi a sconfessarne labialmente la valenza, ma, nella misura in cui si muova sul piano essenzialmente specialistico, dev'essere supportato da elementi di eguale o superiore pregnanza tecnica. In altri termini, l'Ufficio ha inteso contestare proprio la "pertinenza e congruità dei costi sostenuti", ma ha fatto ciò mediante argomenti di natura contabile, senza avvalersi del parere del Mise e senza supportare con un parere di tipo specialistico il proprio convincimento. Tale operazione – pur astrattamente legittima ove risultasse manifestamente fondata anche senza la necessità di ricorrere a particolari valutazioni tecniche – si scontra, nel caso di specie, con le risultanze di perizie giurate di segno contrario, che avrebbero necessitato di uno sforzo probatorio ben più ampio ed articolato di quello offerto in concreto, con l'individuazione dei necessari riferimenti tecnici e la puntuale confutazione degli elementi adottati dal contribuente».

La società agricola non perde i benefici fiscali per l'acquisto dei terreni se l'unico amministratore in possesso della qualifica di IAP cessa dalla carica a pochi giorni dal termine del periodo quinquennale di sorveglianza

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 476/2024, depositata il 9.12.2024

L'Agenzia delle Entrate, con apposito atto di liquidazione, revocava i benefici fiscali previsti dall'art. 2, comma 4 bis, del D.L. n. 194 del 2009 – e pretendeva l'imposta di registro con l'aliquota del 15% – in relazione all'acquisto di alcuni terreni agricoli da parte di una società agricola avente al momento dell'acquisto i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). E ciò perché riscontrava la cessazione, poco prima della fine del periodo quinquennale di sorveglianza, dalla carica di amministratore dell'unica persona fisica all'interno del consiglio di amministrazione ad essere in possesso della qualifica di IAP e ad essere iscritto nell'apposita gestione separata INPS. I Giudici veronesi, dopo avere riscontrato che la cessazione dell'amministratore è avvenuta appena 3 giorni prima del termine del periodo quinquennale di sorveglianza e che non erano venuti meno altri presupposti oggettivi come la alienazione volontaria dei terreni o la cessazione della coltivazione o della conduzione diretta, sono giunti alla conclusione di annullare il provvedimento impugnato. Osservano infatti i Giudici che è «presumibile che, soprattutto quando si tratta di società di capitali, la procedura per la sostituzione di un consigliere di amministrazione non si possa esaurire in pochi minuti ma si articoli in varie fasi che richiedono dei tempi tecnici e che la sostituzione non possa essere immediata. Pertanto, la necessità di sostituire il consigliere che ha cessato la carica deve coniugarsi al principio di ragionevolezza per evitare interpretazioni aberranti. Il principio di ragionevolezza non può trovare applicazione solo per i casi di imprevedibilità dell'evento come nel



caso di morte dell'amministratore, ma deve comunque trovare applicazione sempre e soprattutto quando devono attivarsi delle procedure per la nuova nomina».

Spettano le agevolazioni fiscali per i territori montani e per la piccola proprietà contadina in caso di acquisto di un fabbricato adibito dopo il rogito ad abitazione degli imprenditori agricoli

CGT di secondo grado del Veneto, sez.2, sentenza n. 399/2025, depositata il 23.6.2025

I contribuenti acquistavano un compendio immobiliare costituito da terreni agricoli e da un fabbricato originariamente destinato a convento religioso e adibivano il fabbricato parte ad abitazione di famiglia, parte a magazzini e parte ad ospizio per i dipendenti dell'azienda agricola. L'Agenzia delle Entrate riteneva che il fabbricato non fosse pertinenziale al terreno e quindi non potesse godere delle agevolazioni fiscali per i territori montani e per la piccola proprietà contadina. I Giudici di seconde cure hanno confermato l'annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati sostenendo, sulla scorta dell'indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza 28 aprile 2017, n. 10542), che occorre superare una nozione anacronistica di pertinenza agricola, giacché il «quadro normativo si è venuto articolando secondo direttrici che hanno (chiaramente) superato l'originaria finalità di "formazione o ... arrotondamento della piccola proprietà contadina", proponendosi, quindi, di promuovere "l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura ... favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e l'utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati ... adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura"». In questo contesto, concludono i Giudici, «è evidente che l'immobile risulta pertinenziale al fondo e la circostanza che lo stesso sia stato adibito, subito dopo il rogito, parzialmente ad abitazione della famiglia ..., coltivatori diretti e imprenditori agricoli, e parzialmente destinato a magazzini nonché ad ospitare i dipendenti dell'azienda agricola nonché ultimamente anche a zona ricettizia per l'attività agrituristica, a seguito di autorizzazione della Regione Veneto dopo un articolato iter amministrativo, conferma tale valutazione».



ATTI IMPUGNABILI

L'avviso di presa in carico notificato dall'Agenzia della Riscossione è un atto autonomamente impugnabile se non risulta ritualmente notificato l'avviso di accertamento presupposto

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 4, sentenza n. 645/2024, depositata il 26.8.2024

La CGT di secondo grado del Veneto, ribaltando il giudizio di primo grado, ha ritenuto che l'avviso di presa in carico notificato dall'Agente della Riscossione sia un atto autonomamente impugnabile avanti i Giudici tributari ogniqualvolta non risulti ritualmente notificato l'avviso di accertamento. E ciò perché l'elencazione contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 non è tassativa e, in mancanza dell'atto presupposto, l'avviso di presa in carico non «*costituisce una mera comunicazione indirizzata al contribuente al fine di rammentare una scadenza o un adempimento*», bensì esplicita una vera e propria pretesa tributaria, che è idonea ad incidere sulla sfera giuridica del contribuente.

Lo scarto automatizzato di un pagamento mediante compensazione di un credito d'imposta costituisce atto impugnabile in quanto espressione del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 311/2025, depositata il 16.6.2025

Il contribuente effettuava un pagamento mediante compensazione di crediti d'imposta indicando erroneamente l'anno 2022 anziché il 2023. Ciò aveva prodotto uno scarto automatizzato e il pagamento non era andato a buon fine. Sull'istanza di autotutela presentata dal contribuente per la correzione dell'errore materiale, l'Agenzia delle Entrate aveva opposto un diniego per la mancanza di un atto di natura provvedimentoale. I Giudici padovani, chiamati a decidere la questione, dopo avere ritenuto impugnabile il diniego di autotutela sullo scarto automatizzato «*in base alla considerazione che l'art. 19 lett. h) d.lgs. n. 546/1992 prevede, espressamente e in linea generale, che il ricorso può essere proposto nei confronti di "diniego o revoca di agevolazioni ecc."*», hanno poi annullato il diniego di autotutela ritenendo che l'errore materiale fosse riconoscibile e che non potesse essere «*negato l'utilizzo di un'agevolazione acquisita da parte della Ricorrente senza essere mai stata messa in discussione da parte dell'Agenzia sotto il profilo della sua reale esistenza*».



CONTRADDITTORIO, MOTIVAZIONE E NOTIFICAZIONI

Illegittima la rettifica del classamento catastale DOCFA se l'ufficio non indica specificatamente gli immobili utilizzati a fini comparativi

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 490/2024, depositata il 4.6.2024

I giudici del gravame hanno annullato la rettifica del classamento proposto con la procedura DOCFA in quanto hanno ritenuto sussistente «*un difetto di specifica e puntuale motivazione con riferimento anche ai principi dettati dai giudici di legittimità in materia di motivazione degli atti di accertamento catastale in base ai quali deve ritenersi necessario condurre una valutazione della singola fattispecie sottoposta all'esame dell'ufficio, ciò che può avvenire anche utilizzando il metodo della stima diretta con l'utilizzo (seppur solo rafforzativo) della comparazione con altri fabbricati simili (come avvenuto nel caso di specie), ma in tal caso l'ufficio dovrà specificamente individuare i fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero simili all'unità immobiliare oggetto di classamento, ciò che nel caso di specie non può dirsi che sia stato sufficientemente posto in essere (cfr Cass 9629/2012, 23247/2014, 627/2015 e 6633/2019)*».

Illegittimo per difetto di motivazione l'accertamento che non indichi a quale indagine di mercato il Comune abbia fatto riferimento per determinare il valore dell'area ai fini dell'applicazione dell'IMU

CGT di primo grado di Venezia, sez. 1, sentenza n. 595/2024, depositata il 11.9.2024

La Corte di Giustizia ha annullato l'avviso di accertamento IMU in quanto la motivazione «*non indica a quale "indagine di mercato" il Comune avrebbe fatto riferimento per determinare il maggior valore accertato; così come non indica se e quando gli indici di edificabilità e la destinazione d'uso sarebbero stati modificati (ed incrementati), a dispetto della situazione in atto negli anni precedenti*».

È giuridicamente inesistente la notificazione degli atti impositivi al soggetto inabilitato che può stare in giudizio solo con la necessaria assistenza dell'amministratore di sostegno

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 443/2024, depositata il 27.11.2024

La Corte di Giustizia Tributaria ha annullato gli avvisi di accertamento notificati ad una persona affetta da infermità psichiche che hanno comportato la nomina di un amministratore di sostegno, con potere di sottoscrivere tutti gli atti fiscali in sostituzione dell'incapace, in quanto l'ente impositore non ha rispettato l'obbligo di «*di individuare il rappresentante dell'incapace, al fine di una corretta e valida notifica degli atti impositivi*». Sul punto, i Giudici riportano la sentenza della Corte di Cassazione n. 12531 del 17.6.2015 sul procedimento della notificazione a persona incapace, a mente della quale «*nei confronti delle persone inabilite, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue*



che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., analogicamente applicabile, per identità di "ratio", alla cartella di pagamento, la notifica al solo inabilitato, che non sia effettuata pure nei confronti del curatore, è giuridicamente inesistente, non assumendo rilievo la mancata indicazione della curatela nelle dichiarazioni dei redditi, atteso che è onere dell'Amministrazione individuare la persona che ha la rappresentanza dell'incapace».

L'Agenzia delle Entrate è tenuta ad esplicitare la modalità di determinazione degli interessi in sede di comunicazione dell'esito del controllo automatizzato della dichiarazione

CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.17/2025, depositata il 24.2.2025

Il contribuente impugnava la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato della dichiarazione in cui veniva chiesto il pagamento di maggiori somme a titolo di imposte, interessi e sanzioni. I Giudici tributari hanno accolto il ricorso limitatamente agli interessi esposti nella comunicazione. Si legge nella sentenza che, stando ai principi affermati dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 34634 del 24 novembre 2022) e in ossequio all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione (art. 3 della legge n. 241 del 1990 e art. 7 della legge n. 212 del 2000), «quando vengono esposti per la prima volta gli interessi, si deve recare una specifica motivazione in relazione agli interessi reclamati al fine di garantire al contribuente, per un verso, una conoscenza reale e analitica di ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti, e, per altro, l'effettivo esercizio del diritto di difesa».

Nulli gli avvisi di accertamento IMU se il comune non attiva il contraddittorio ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 212 del 2000

CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.24/2025, depositata il 26.3.2025

Il Comune emetteva gli avvisi di accertamento contestando al contribuente l'infedele dichiarazione per avere indebitamente fruito dell'aliquota agevolata sugli immobili dati in concessione ad uso gratuito ai familiari. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno, senza entrare nel merito della controversia, si è determinata nel senso di accogliere il ricorso in quanto esistevano «sin dall'inizio tutti i presupposti per dare corso, doverosamente, al contraddittorio formale disciplinato dall'art. 6-bis, l. 212/2000, il cui mancato espletamento comporta, in via preliminare e assorbente, l'annullamento degli atti impositivi previsto come conseguenza dalla citata disposizione».

Illegittimo l'avviso di accertamento per difetto di motivazione se non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio per determinare la pretesa impositiva

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 240/2025, depositata il 24.4.2025

La Corte di Giustizia ha annullato l'atto impugnato in quanto l'Ente impositore «non solo non ha indicato le previsioni normative poste a fondamento della pretesa impositiva, ma ha citato diverse disposizioni normative senza però fornire una puntuale spiegazione sulle (presunte) violazioni commesse dalla società Resistente». In questo modo, non solo non è possibile «comprendere l'iter-logico giuridico seguito dalla Regione per determinare la pretesa impositiva», ma viene altresì a mancare un «elemento indefettibile degli atti dell'amministrazione



finanziaria, ... costituito dalla parte motiva, i.e. dall'illustrazione delle ragioni logico giuridiche, delle norme asseritamente violate nonché della loro interpretazione, che sorreggono la pretesa fiscale o la pretesa della tassa e/o del tributo».

L'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare le ragioni del diniego di rimborso del credito esposto in dichiarazione

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 396/2025, depositata il 20.6.2025

Il tema del contendere riguarda VA un credito Iva sorto in capo ad un Trust per la cessione di un contratto di leasing, parte utilizzato in compensazione, parte chiesto a rimborso mediante esposizione del credito residuo in dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento di diniego, nega VA il rimborso adducendo delle ragioni molto generiche (il Trust non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale). I Giudici del gravame, in riforma della sentenza impugnata, hanno accolto l'originario ricorso del Trust ed annullato il provvedimento di diniego, osservando che: se è vero che «*in una procedura di rimborso l'attore sostanziale è il soggetto che presenta la relativa istanza, tuttavia, nel caso, come quello in esame, nel quale il rimborso è stato chiesto mediante l'esposizione nella dichiarazione, l'attore sostanziale diventa il soggetto che contesta tale richiesta, ovvero l'Agenzia delle Entrate. Tenuto conto di quest'ultima circostanza ...*, è palese che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto esporre le ragioni del disconoscimento del credito già nel provvedimento prot. 125918/22 del 01/06/2022, al contrario, tali ragioni sono state esposte solo negli atti del contenzioso. Ne consegue che il provvedimento di diniego è viziato da un'assoluta carenza di motivazione».

Nulla l'avviso di liquidazione che pretenda di applicare l'imposta proporzionale dell'1% sui contratti di subaffitto di azienda senza avviare il contraddittorio rafforzato con il contribuente

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 4, sentenza n. 412/2025, depositata il 26.6.2025

L'art. 35, comma 10 quater, del D.L. n. 223 del 2006 prevede che sui contratti di affitto di azienda si applichi l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% se il valore normale dell'immobile sia superiore al 50% rispetto al valore complessivo del ramo d'azienda. Si tratta di una disposizione antielusiva, volta a impedire che i contribuenti occultino attraverso il contratto di affitto d'azienda operazioni che sostanzialmente rappresentano locazioni di immobili. L'Agenzia delle Entrate, con apposito avviso di liquidazione, pretendeva di applicare tale regola anche ai contratti di subaffitto di rami aziendali. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, riformando la sentenza appellata, ha accolto il ricorso della società ricorrente ed annullato l'atto impugnato in quanto la norma contenuta nell'art. 35 in discorso «*rientra fra le misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e da tale circostanza discende l'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria che intenda contestare un abuso di diritto di attivare la procedura di garanzia di cui all'art. 10 bis Legge n. 212/2000 anche ai fini dell'imposta di registro. L'iter procedurale, in tale ipotesi, impone quindi un contraddittorio preventivo con obbligo di notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti prodromica all'eventuale notifica dell'accertamento e/o dell'avviso*



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

di liquidazione come nel caso di specie. Non aver ottemperato a tale obbligo, malgrado la particolarità del caso di specie e senza adeguato confronto con la società contribuente, comporta la nullità dell'atto impugnato».



DETRAZIONI FISCALI

Illegittima la cartella di pagamento che pretende di recuperare i benefici per il recupero edilizio, il risparmio energetico e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 469/2024, depositata il 26.9.2024

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, pretendeva di recuperare a tassazione i benefici per il recupero edilizio, il risparmio energetico e il bonus "mobili e grandi elettrodomestici". I Giudici vicentini, senza entrare nel merito della vicenda, hanno deciso di annullare la cartella di pagamento in quanto «*la pretesa del Fisco poggia su ragioni che avrebbero dovute essere meglio rappresentate, sia per il diritto di difesa, sia per il potenziale accesso a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso prevista dal legislatore, tramite uno strumento diverso dall'art. 36 ut supra. Perciò l'eccezione di illegittimità per violazione ed errata applicazione dell'art. 36-ter, DPR 600/1973 – illegittimità del procedimento accertativo utilizzato – coglie nel segno e va fatta propria dalla Corte. Il tenore e la lunghezza di scritti difensivi delle parti del processo comprovano che questa questione non si poteva trattare con il controllo formale, e cioè con l'art. 36 ter DPR 600/73, ma avrebbe dovuto sfociare – per esempio - in un avviso di accertamento, ex artt, 38 e 43, DPR 600/73, come suggerisce anche una corretta lettura dello statuto del contribuente anche con riferimento all'art. 7, comma 1, L. 212/00 e 42, comma 2, DPR 600/73*».

La natura di pertinenza del garage rispetto all'abitazione dipende da un atto volitivo e non deve risultare da un titolo edilizio

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 397/2024, depositata il 18.10.2024

L'Agenzia delle Entrate, mediante apposita cartella di pagamento, ha recuperato a tassazione le detrazioni fiscali godute dal contribuente per la costruzione di un garage, ritenendo non provata la pertinenzialità dell'opera. I Giudici veronesi hanno annullato l'atto impugnato in quanto «*nella specie come emerge dal progetto, prodotto dalla stessa Amministrazione, il piano scantinato è collegato con una scala interna all'abitazione di cui è pertinenza e ciò dimostra, al di là di ogni dubbio, che vi è un collegamento, appunto pertinenziale, tra abitazione e garage*». In questo contesto «*appare alla Corte assolutamente evidente che il garage abbia natura strettamente pertinenziale*». D'altra parte, «*non emerge da nessuna norma che la pertinenzialità debba risultare dal titolo edilizio poiché la pertinenzialità è strettamente collegata alla scelta del proprietario di collocare un bene al servizio di un altro attraverso un atto volitivo che ovviamente non può essere recepito da un atto amministrativo precedente la edificazione*».

Illegittima la pretesa di estendere all'acquirente dell'immobile caduto in successione la condizione limitativa all'utilizzo delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica prevista a carico dell'erede

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 512/2024, depositata il 24.12.2024



L'art. 16-bis del Tuir prevede, al comma 8, che *“In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”*. Osservano i Giudici aditi che, *«come si evince dalla lettera della norma, la prima parte si applica ai trasferimenti inter vivos e non prevede limiti alla possibilità di trasferire la detrazione non ancora utilizzata all'avente causa. La seconda parte si applica, invece, ai trasferimenti mortis causa e prevede una condizione alla possibilità di trasferire la detrazione non ancora utilizzata, ovvero che l'avente causa conservi anche la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in esame, la ricorrente ha acquistato inter vivos dalla signora ..., e quindi ad essa va applicata la prima parte della norma, che non prevede limiti alla possibilità di fruire nelle proprie dichiarazioni fiscali della detrazione non ancora utilizzata. L'Agenzia delle Entrate, a fronte del doppio trasferimento dell'immobile avvenuto in pochi mesi, prima mortis causa dalla signora ... all'erede ... e poi inter vivos dalla ... alla ricorrente, ritiene che si trasferisca alla ricorrente la condizione limitativa all'accesso al beneficio fiscale prevista per l'erede dal secondo periodo del comma 8. La tesi di parte resistente non può essere condivisa, perché l'applicazione del secondo periodo della norma riguarda soltanto chi ha come proprio titolo di acquisto il “decesso dell'avente diritto”, non essendo normativamente prevista alcuna estensione della disposizione ai successivi trasferimenti del bene. I ricorsi sono, pertanto, fondati, e gli atti di rettifica, comprensivi della sanzione e degli interessi previsti, devono essere annullati»*.

Spetta la detrazione per gli interventi antisismici anche se l'immobile non è utilizzato a fini produttivi dal proprietario o da terzi

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 61/2025, depositata il 24.2.2025

La questione riguarda il disconoscimento della detrazione relativa a misure antisismiche (50% delle spese) fruita su un immobile in origine accatastato come deposito agricolo, poi destinato all'attività produttiva (D/10) e che, dopo l'intervento, è stato inserito nella classe C/2, quale pertinenza dell'abitazione della ricorrente. L'Agenzia delle Entrate disconosceva l'agevolazione sul presupposto che l'immobile destinatario di interventi antisismici non sarebbe risultato utilizzato ai fini produttivi né dai proprietari né da terzi. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso della ricorrente con la seguente motivazione: *«la pretesa dell'ufficio di richiedere, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale ulteriori requisiti, in particolare l'esercizio effettivo da parte della richiedente di un'attività produttiva all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento, non appare sostenuta dal dato normativo. Per contro, l'intervento de quo, sia che si riguardi l'inquadramento catastale dell'immobile al momento dell'intervento sia che lo si riguardi successivamente all'esecuzione dello stesso, appare pacificamente rientrare tra le categorie di immobili su cui i lavori di consolidamento sismico sono agevolabili. Ne consegue l'illegittimità degli atti impugnati e il necessario accoglimento dei ricorsi riuniti»*.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



DOGANALE

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha l’obbligo di attivare la cooperazione amministrativa con l’autorità competente in caso di dubbi sull’origine delle merci importate

CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 755/2024, depositata il 6.12.2024

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pretendeva il pagamento di dazi antidumping, di dazi addizionali e di Iva, ritenendo, in base ad un rapporto dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf), che la merce importata non fosse di origine thailandese – come da certificazione allegata – ma cinese. I Giudici veneziani, dopo avere appurato che l’avviso di accertamento impugnato si fonda unicamente sul rapporto dell’Olaf, hanno ritenuto che tale documento non sia sufficiente a provare l’addebito, giacché è stato prodotto in giudizio con molteplici parti oscurate ed è dunque in larga parte incomprensibile. Si legge nella sentenza che *«nel caso in cui l’Agenzia delle dogane abbia “fondati dubbi” (e tali non erano) sull’esattezza delle informazioni contenute nel certificato di origine rilasciato dal Paese terzo, ha l’obbligo di attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell’art. 59 RE, chiedendo alle autorità competenti di verificare se l’origine dichiarata sia stata stabilita correttamente. ... Poiché l’Agenzia delle dogane non ha avviato nessuna attività di indagine e cooperazione con le Autorità thailandesi, i certificati di origine regolarmente rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese rappresentano piena prova dell’origine dei prodotti importati. In queste condizioni manca la prova – anche presuntiva – dell’illecito posto alla base dell’avviso di accertamento che deve, pertanto, essere annullato»*.

Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile in solido del mancato pagamento dell’iva all’importazione

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 826/2024, depositata il 28.11.2024

La società ricorrente gestiva le importazioni nella sua qualità di “rappresentante doganale indiretto” di due ditte importatrici, per merci che erano originariamente esentate dal pagamento dell’Iva all’importazione perché corredate di “dichiarazioni d’intento”, compilate e sottoscritte dalle ditte importatrici per attestare il loro status di “esportatore abituale”. Successivamente l’Ufficio appurava che le dichiarazioni di intento presentate dagli importatori risultavano inattendibili - poiché nessuna delle due ditte soddisfaceva i criteri imposti dalla legge per essere considerato un “esportatore abituale” – e pertanto emetteva gli avvisi di accertamento anche nei confronti della società ricorrente in via solidale, chiedendo il recupero dell’Iva sulle merci importate. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato la pretesa di estendere la responsabilità solidale in relazione al pagamento dell’Iva in capo al “rappresentante doganale indiretto”. Si legge nella sentenza che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23526 del 2022, *«rigettando l’appello dell’ADM che, con i motivi dedotti, contestava la sentenza della CTR che aveva escluso la responsabilità del rappresentante indiretto in solido con l’importatore, nonché l’argomentazione che l’IVA non risulterebbe annoverabile tra i cosiddetti diritti di confine, ha affermato il principio di diritto :”che l’IVA all’importazione non è un diritto di confine ed è estranea*



all'obbligazione doganale pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni dell'unione europea e la loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri"». I Supremi Giudici richiamando la giurisprudenza della CGUE «- che ha chiarito che l'articolo 77, p. 3 CDU, nel prevedere la responsabilità del dichiarante e quindi anche del rappresentante indiretto dell'importatore, si riferisce unicamente all'obbligazione doganale e non anche all'IVA all'importazione, che non fa parte dei dazi all'importazione come definiti dall'art. 5, punto 20 CDU (dazi doganali) - hanno esaminato le disposizioni nazionali in materia e concluso che l'interpretazione sostenuta in passato dalla Cassazione si pone in contrasto con la decisione della Corte di Giustizia C-714/20 poiché nell'ordinamento interno non esiste una disposizione che indichi, in maniera sufficientemente chiara e precisa, che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell'IVA all'importazione».



ENTI NON COMMERCIALI

Illegittima la cancellazione dall'anagrafe unica delle ONLUS di un'associazione dedita all'integrazione degli immigrati

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 885/2024, depositata il 24.12.2024

L'Agenzia delle Entrate cancellava l'associazione ricorrente dall'anagrafe delle ONLUS ritenendo che le attività svolte per favorire l'integrazione degli immigrati non perseguissero il fine della solidarietà sociale previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997, in quanto non erano dirette in via esclusiva ad arrecare benefici specifici a: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, o familiari ovvero a fornire aiuti umanitari a componenti di collettività estere. L'associazione ricorrente si difendeva in giudizio ritenendo di avere agito nel pieno rispetto della legge, visto che la condizione di migrante costituisce di per sé un handicap, uno svantaggio sociale, a prescindere dalle condizioni o risorse personali del singolo appartenente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha censurato l'operato dell'Amministrazione Finanziaria e rigettato la tesi secondo cui l'essere immigrato non è una condizione sufficiente per essere destinatario di attività finalizzate alla solidarietà sociale. Si legge infatti nella sentenza che *«l'assistenza a gruppi di persone in stato emergenziale come quello degli stranieri immigrati, che hanno bisogno di tutto e possono diventare facilmente un problema di ordine pubblico, specie se abbandonati a sé stessi, rientra senza dubbio nello spirito della legge»*.

Non perde le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398 del 1991 l'associazione sportiva dilettantistica che presenti un rendiconto economico-finanziario irregolare

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 236/2025, depositata il 22.4.2025

Il caso oggetto di controversia riguarda la contestazione di decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge 398 del 1991 in capo ad una associazione sportiva dilettantistica (ASD) che aveva presentato un rendiconto economico-finanziario irregolare. I Giudici di seconde cure, dopo avere ricordato che la circolare n. 18E/2018 *«limita l'ipotesi di decadenza dalla possibilità di applicare il regime agevolato al caso in cui l'associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni agevolative»*, sono giunti alla conclusione di annullare l'avviso di accertamento impugnato, in quanto i rilievi mossi dall'Agenzia delle Entrate al termine del complessivo procedimento accertativo non appaiono *«idonei per reputare non presenti i requisiti per l'applicazione del regime contabile e fiscale adottato dalla ASD contribuente e per metterne in dubbio l'effettiva natura»*.



ESTEROVESTIZIONE, RESIDENZA FISCALE, STABILE ORGANIZZAZIONE E TRANSFER PRICING

Non vi è esterovestizione se la società esercita all'estero un'attività economica effettiva

CGT di primo grado di Padova, sez. 3, sentenza n. 42/2023, depositata il 9.2.2023

L'Agenzia delle Entrate contestava l'esterovestizione in capo ad una società slovena, costituita da un'impresa di trasporti italiana al fine di gestire il traffico merci in ambito europeo. I Giudici di prime cure hanno annullato gli avvisi di accertamento:

- premettendo che *«deve essere accertato non tanto la sussistenza di ragioni economiche diverse dalla convenienza fiscale, ma se l'attività economica risulta effettiva ovvero se l'operazione sia meramente artificiosa e quindi consenta di evidenziare una mera forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica e ciò in doveroso ossequio ai principi individuati nella raccomandazione 2012/772/UE (in tal senso si esprime Cass. 30.12.2029 n. 34595)»;*
- rilevando *«che negli anni di interesse la ricorrente ha svolto la sua attività in un Paese dell'Unione ove effettivamente i costi di gestione e di personale sono grandemente inferiori rispetto al nostro Paese con diretto vantaggio per la controllante ... che in tal modo negli anni in esame ha potuto raddoppiare i ricavi come peraltro espressamente allegato dalla stessa difesa della ricorrente»;*
- ritenendo *«che gli indici proposti dialetticamente dalle parti risultano complessivamente evidenziare una effettività di attività (spese relative al gasolio per autotrazione, manutenzione degli automezzi, beni servizi vari) e una gestione estera da parte dell'ufficio sito a (leasing, le assicurazioni, acquisizione del personale)»;*
- facendo infine presente *«che una puntuale attività di coordinamento e anche di direzione generale è senza dubbio ammissibile tra la controllante e la controllata e che la struttura sociale e l'effettività economica non meramente fittizia deve essere sempre accertata con specifico riferimento alla tipologia merceologica esercitata non potendosi fare riferimento a criteri generali ed astratti valevoli per ogni organizzazione aziendale indipendentemente da quanto in concreto si richiede debba essere posto in essere per qualificare come reale e non fittizia l'attività economica allegata».*

Irragionevole la pretesa di rideterminare i prezzi di trasferimento applicando il tasso di interesse del paese del mutuante

CGT di secondo grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 25/2024, depositata il 31.5.2024

I fatti in causa erano i seguenti. La società ricorrente aveva ottenuto dalla capogruppo lussemburghese un prestito al tasso annuo del 9%. L'Agenzia delle Entrate rettificava il prezzo di trasferimento, ritenuto incongruo, ai sensi dell'art.



110, comma 7, del Tuir e riconosceva la deducibilità dei tassi di interesse praticati nel Paese della società mutuante (2,20% nel 2014 e 1,94% nel 2015). La società aveva redatto la “documentazione sui prezzi di trasferimento” secondo le linee dell’OCSE nella quale era precisato che il tasso di interesse applicato era la risultante della somma del tasso base corrispondente ai tassi correnti sui titoli di Stato di durata comparabile all’epoca della concessione del finanziamento, pari al 6,55%, e di uno “spread” del 2,45%, per riflettere gli ulteriori rischi di impresa rispetto al contesto base. I Giudici del gravame hanno censurato la pretesa erariale di applicare il tasso di interesse del paese del mutuante, in quanto *«un’impresa di un paese difficilmente troverà condizioni significativamente più vantaggiose in qualsiasi altro paese, in quanto il rischio connesso al trasferimento di denaro (come di altro bene o servizio) che determina in larga misura il costo del denaro, è correlato al luogo dell’investimento. Se così non fosse, nessuna impresa italiana, stando al caso che ci occupa, si rivolgerebbe al sistema bancario interno, ove in un altro paese il costo del denaro fosse, anche per essa, sensibilmente più basso»*. Indi, si sono orientati nel senso di rideterminare in misura pari al 6,55% il tasso di interesse da applicare nel caso di specie, sembrando ragionevole individuare *«il tasso di mercato nel tasso dei titoli a lunga durata emessi dallo Stato, senza ulteriore spread, essendo il rischio di insolvenza nella sostanza già considerato e contenuto nel tasso relativo a detti titoli»*.

Non si applica il transfer pricing sui rapporti commerciali con società estere partecipate al 40% e al 45% se l’Ufficio non prova che la società italiana esercitava un’influenza dominante

CGT di secondo grado di Trento, sez. 1, sentenza n. 68/2024, depositata il 9.12.2024

L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori redditi in capo alla società ricorrente ritenendo applicabile il transfer pricing sui rapporti commerciali con due società estere partecipate al 40% e al 45%. L’idea dell’Ufficio è che queste partecipazioni fossero di per sé sufficienti ad integrare il requisito del controllo per l’esercizio di un’influenza dominante sulle decisioni imprenditoriali, ai sensi ai sensi dell’art. 110, comma 7, del Tuir. La società ricorrente contestava l’applicazione dei prezzi di trasferimento, sul presupposto che non sussisteva alcun controllo delle società estere, visto che le ulteriori quote di partecipazione, rappresentative rispettivamente del 55% e del 60% dei relativi capitali sociali, dei diritti di voto e del diritto agli utili, erano e sono detenute da soggetti terzi e indipendenti, i quali, in virtù dei poteri di cui dispongono, amministrano e gestiscono le aziende secondo il loro prudente e discrezionale apprezzamento. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, confermando la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento pronunciata in primo grado, ha ritenuto che l’affermazione dell’Ufficio secondo cui la società ricorrente *«esercita un’influenza economica dominante per la vendita dei propri prodotti sul mercato estero per il tramite delle società partecipate ... è rimasta del tutto indimostrata»*, con la conseguenza che *«in carenza del requisito soggettivo della “situazione di controllo societario”, è illegittima l’applicazione al caso in esame della disciplina di cui all’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986»*.



Non sono imponibili in Italia i redditi di lavoro degli assistenti di volo dipendenti di società aventi sede in Germania

CGT di secondo grado del Friuli, sez. 1, sentenza n. 47/2025, depositata il 5.2.2025

L'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania prevede in via generale la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nello Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa avendo riguardo al luogo in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato (in questo senso Cassazione, 25/09/2023, n.27278). La regola generale di cui sopra è derogata dal comma 3 dell'art. 15, secondo cui *«nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa»*. In questo contesto normativo l'Agenzia delle Entrate pretendeva di attrarre a tassazione in Italia i redditi percepiti all'estero da un assistente di volo dipendente di una società tedesca avente la sede legale in Germania. La Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia ha confermato la decisione di primo grado e annullato l'avviso di accertamento impugnato osservando che *«nel caso dei lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività di lavoro a bordo di navi o di aeromobili deputati al traffico internazionale la Convenzione, senza che sia prevista la necessità di accertare la sussistenza di ulteriori requisiti, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 15 citato, anzi, anche e proprio in ipotesi di contrasto, ("nonostante"), con l'individuazione dello Stato in cui sarebbero imponibili i redditi in applicazione dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 citati, determina in quale Stato (quello ove ha la sede la direzione effettiva dell'impresa – datore di lavoro), il dipendente debba corrispondere le imposte sul reddito annuale prodotto per lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato "..... a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale...", come nel caso di specie. Nel caso che ci occupa, infatti, è pacifico ed incontestato che il ricorrente e odierno appellato, svolgeva la propria attività lavorativa di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale assistente di volo, a bordo degli aeromobili utilizzati in traffico internazionale, essendo assistente di volo dipendente di Società ..., avente sede in Germania, con la conseguenza che applicando l'art. 15 paragrafo 3 della Convenzione si deve ritenere che le remunerazioni ricevute dal signor ... quale corrispettivo dell'attività svolta, sono imponibili in Germania quale Stato contraente in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa datrice di lavoro che ha erogato i compensi, come condivisibilmente affermato dalla decisione di primo grado»*.

Il contribuente può dimostrare la residenza all'estero anche se non è iscritto all'AIRE e non ha cancellato la sua residenza in Italia

CGT di secondo grado del Friuli, sez. 3, sentenza n. 79/2025, depositata il 25.2.2025

L'Agenzia delle Entrate, sebbene fosse consapevole che la contribuente abitava da tempo in Svizzera, irrogava la sanzione di omessa dichiarazione degli investimenti esteri nel quadro RW della dichiarazione dei redditi asserendo che molteplici indizi deponevano per la conclusione che gli interessi familiari, sociali, patrimoniali e lavorativi della contribuente permanevano in Italia. La Corte di Giustizia Tributaria,



dopo avere analizzato la Convenzione contro le doppie imposizioni, ha accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato. Si legge nella sentenza che *«la ricorrente ha ben dimostrato, depositando i contratti d'affitto prima a Berna e poi a Motreaux; le attestazioni di pagamento dei relativi canoni di locazione; le fatture delle spese dell'utenza telefonica fissa; le ricevute di pagamento delle spese di luce ed acqua; il contratto di assicurazione annuale della domestica privata; il certificato di residenza rilasciato dall'Ispettorato di polizia locale di Berna, di disporre in Svizzera di un'abitazione permanente, mentre in Italia, e più specificatamente, in Lignano Sabbiadoro aveva solo un recapito telefonico presso l'abitazione dei suoi genitori. Inoltre, dalla suddetta documentazione emerge pure che la ricorrente ha mantenuto la residenza fiscale in Svizzera per un periodo di 187 giorni e quindi la residenza per tutto l'anno deve essere considerata in Svizzera. E poiché la residenza di fatto era in Svizzera, tale situazione fattuale non può che superare il dato formale della mancata iscrizione all'AIRE e della mancata cancellazione della residenza in Italia»*.

I riaddebiti dei costi ritenuti non effettuati in materia di transfer pricing non costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini iva

CGT di primo grado di Venezia, sez. I, sentenza n. 140/2025, depositata il 4.3.2025

L'Agenzia delle Entrate contestava ad una società facente parte di un gruppo internazionale l'omessa fatturazione di operazioni imponibili in relazione al supposto mancato riaddebito di servizi infragruppo ai sensi dell'art. 110, comma 7, del Tuir. La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto tale rilievo *«destituito di fondamento giuridico ... perché i riaddebiti non effettuati non costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva considerato che»*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, viene a mancare del tutto il corrispettivo pattuito tra le parti del contratto. In questa direzione, continuano i Giudici, si è espressa la Corte di Giustizia UE con la sentenza 9 giugno 2011, causa C-285/10, laddove si legge che *«ove un corrispettivo sia stato concordato ed effettivamente versato al soggetto passivo come contropartita diretta per il bene ceduto o il servizio prestato, tale operazione dev'essere qualificata come operazione a titolo oneroso, anche nel caso in cui essa sia effettuata tra soggetti collegati e il prezzo concordato ed effettivamente versato sia manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato. La base imponibile di un'operazione di questo tipo deve, di conseguenza, essere determinata conformemente alla regola generale stabilita dall'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva ed è, quindi, costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine dal soggetto passivo»*.

Non si configura una stabile organizzazione personale se l'agente è indipendente e non conclude i contratti in nome dell'impresa estera

CGT di primo grado di Venezia, sez. I, sentenza n. 157/2025, depositata il 7.3.2025

La società ricorrente, fiscalmente residente nel Regno Unito, gestiva un sito web per il reperimento di affittanze turistiche ai proprietari di immobili della città di Venezia. L'assistenza "in loco" dei clienti (smarrimento chiavi, cambio lampadine, piccole manutenzioni, ecc.) era fornita dal Sig. X, titolare di un'impresa residente in Italia specializzata nella fornitura di servizi nel settore alberghiero. L'Agenzia delle Entrate riteneva che la società inglese, tramite il Sig. X, detenesse una stabile



organizzazione personale nel territorio italiano e dovesse pagare le imposte anche in Italia. La Corte di Giustizia Tributaria di Venezia ha accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato ritenendo che l'Agenzia delle Entrate non sia riuscita a provare la sussistenza in Italia di una stabile organizzazione della società residente nel Regno Unito. E ciò perché, osservano i Giudici, nella specie non risultano integrati gli elementi qualificanti la stabile organizzazione personale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito – ossia «*in negativo ... , l'assenza di uno status di agente indipendente e, in positivo, l'abituale esercizio del potere di “concludere contratti a nome dell'impresa”*» - giacché era provato agli atti che i contratti di affittanza turistica erano conclusi dalla società inglese mediante la piattaforma web e che l'impresa italiana era un soggetto indipendente, che svolgeva analoghi servizi in ambito turistico anche per altri soggetti.

La determinazione del transfer pricing non è soggetta ad una specifica gerarchia di metodi e deve essere effettuata caso per caso con un criterio empirico supportato da congrui riscontri probatori

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 246/2025, depositata il 28.4.2025

L'Agenzia delle Entrate contestava la mancata contabilizzazione di ricavi ai sensi dell'art. 110, comma 7, del Tuir, in quanto la società ricorrente non avrebbe remunerato secondo il principio del valore normale (cfr. art. 9, comma 3, Tuir) le transazioni aventi ad oggetto le cessioni di prodotti finiti e i servizi infragruppo nei confronti delle società controllate estere. Negli atti accertativi, veniva contestata la scelta del metodo tradizionale di determinazione dei prezzi di trasferimento del Resale Minus, con l'indicatore di profitto (PLI – Profit Level Indicator) basato sul Gross Profit, ritenendo che la scelta del “most appropriate method to circumstances of the case” sarebbe dovuta ricadere sul metodo reddituale del margine netto delle transazioni. I Giudici hanno preliminarmente osservato che l'OCSE non ha previsto una specifica gerarchia di metodi, con la conseguenza che la determinazione dei prezzi di trasferimento non può che essere effettuata caso per caso, con un criterio empirico che dovrebbe essere supportato da una adeguata indagine preventiva e da congrui riscontri probatori. In questo contesto normativo, i Giudici hanno annullato gli atti impugnati sulla scorta del convincimento che l'Agenzia delle Entrate non avrebbe dovuto utilizzare come indicatore di profitto per la determinazione dei prezzi infragruppo il margine netto in quanto nel caso trattato tale valore di riferimento risultava meno attendibile e meno affidabile poiché considerava anche quei costi operativi e di struttura che, in concreto, non dipendono dalle politiche di Transfer Pricing mentre il metodo tradizionale del Resale Price (basato sull'utile lordo) utilizzato dalle Contribuenti ha invece consentito ad addivenire ad un risultato più coerente con la realtà imprenditoriale coinvolta e ad una migliore comparazione

Illegittimo l'atto di irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nell'anno in cui il centro degli interessi economici del contribuente era all'estero

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 182/2025, depositata il 16.5.2025



Il contribuente impugnava l'atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990, per la presunta violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale, nell'anno di imposta 2014. Il contribuente depositava in giudizio documenti che attestavano che nel periodo considerato dall'accertamento gestiva ancora i propri affari più redditizi in una Nazione Estera e che qui aveva deciso di continuare a vivere, non solo per proseguire un ménage tranquillo con la sua nuova compagna, ma anche per restare vicino ai propri genitori e familiari. I Giudici veronesi, dopo avere ricordato la giurisprudenza della Corte di Cassazione espressa con la sentenza n. 16954/2022 (secondo cui, *«ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento»*), sono giunti alla conclusione di annullare l'atto impugnato, ritenendo sussistenti circostanze *«per cui il Ricorrente ... risultava, di certo per l'anno accertato, ancora residente fiscalmente in Nazione Estera ... e, dunque, la contestazione dell'Agenzia delle Entrate di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal D.L. 167/1990 appare non giustificata e infondata»*.



FRODI IVA

La mancanza di uffici, magazzini o depositi non è elemento sufficiente a dimostrare la fittizietà o l'inesistenza della società fornitrice

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 3, sentenza n. 1141/2023, depositata il 19.12.2023
I Giudici veneziani, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, hanno ritenuto che «*la mancanza di uffici, magazzini e depositi*», essendo «*compatibile con lo svolgimento di attività di trading e intermediazione commerciale*» oppure «*l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'omesso versamento delle relative imposte*», non essendo elementi conoscibili dalla controparte commerciale, non costituiscono elementi di prova oggettivi e specifici dai quali si può trarre la presunzione che «*il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta*», che la società fornitrice era un soggetto fittizio o inesistente e che dunque l'operazione si inseriva in uno schema di frode in materia di Iva.

Il cedente non deve dimostrare di avere agito con particolare diligenza per escludere il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode IVA commessa a valle

CGT di primo grado di Treviso, sez. 2, sentenza n. 172/2024, depositata il 20.5.2024
L'Ufficio ha contestato al cedente della merce l'omesso controllo sui propri clienti e la conseguente emissione di fatture soggettivamente inesistenti a “cartiere” o “filtri” che, a valle della filiera, avrebbero contribuito a realizzare una frode in materia di Iva. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso ha annullato l'avviso di accertamento impugnato ritenendo che erroneamente l'Ufficio impositore abbia applicato alle cessioni le regole che, ad evidenza, debbono valere solo per gli acquisti. Osservano i Giudici che «*anche ammettendo la sussistenza della frode, questa è stata attuata esclusivamente dai soggetti “a valle”, senza che nessun ruolo, nessun intervento né nessun apporto al nesso causale sia ascrivibile alla ricorrente*». «*La regola fondata sulla dovuta diligenza richiedibile all'imprenditore*» concludono i Giudici «*risulta logica e giustificata per i casi di acquisti e di conseguente detrazione IVA ma non per le ipotesi di vendite, in cui – appare evidente – che l'eventuale “vantaggio” (i.e. detrazione dell'imposta) ricade solo sul soggetto “a valle”*».

Spetta all'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la connivenza dell'acquirente nella frode carosello del venditore

CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.85/2024, depositata il 20.11.2024
Il caso trattato era quello dell'acquisto di beni (nella specie, pellets) da fornitori poi rivelatisi dei filtri al fine di realizzare una frode carosello e di evadere l'Iva. L'Agenzia delle Entrate evidenziava una serie di indici dai quali l'acquirente avrebbe dovuto accorgersi di prendere parte ad una frode (la recente costituzione della società, l'operatività limitata nel tempo, la sede legale presso soggetti che forniscono servizi di domiciliazione, l'assenza di capitalizzazione, l'oggetto sociale ampio ed eterogeneo, l'assenza di bilanci depositati, la provenienza dall'estero delle merci). I Giudici di prime cure hanno statuito che, alla luce della giurisprudenza



comunitaria, recepita dalla Suprema Corte di cassazione, tali indici non sono sufficienti a dimostrare la consapevolezza della frode da parte dell'acquirente: conseguentemente, hanno annullato l'atto impugnato per difetto di prova. Si legge nella sentenza che *«la Corte ritiene che l'Ufficio, pur avendo evidenziato che i fornitori della società Ricorrente ... fossero soggetti fittizi, ha tuttavia omissa di adempiere all'ulteriore onere probatorio concernente il profilo soggettivo della consapevolezza o conoscibilità della frode, stabilendo erroneamente che la prova contraria sul punto gravasse sul contribuente. A tal fine ha esclusivamente portato elementi generici e non calati sul caso concreto»*.

L'Ufficio non può porre in capo al cessionario l'obbligo di accertare che il cedente sia in possesso di una efficiente struttura operativa

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 183/2025, depositata il 31.3.2025

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società ricorrente di avere partecipato ad una frode carosello nel settore del commercio degli autoveicoli, acquistando da una società interponente costituita al solo fine di far conseguire un indebito vantaggio mediante l'omessa contabilizzazione ed il successivo omissa versamento all'erario dell'iva sulle vendite. La società ricorrente dimostrava in giudizio che gli acquisti erano avvenuti a prezzi di mercato e che quindi non poteva esservi consapevolezza dell'eventuale frode perpetrata da altri soggetti. I Giudici del gravame hanno accolto il ricorso in appello ed annullato l'atto impugnato osservando che *«non si può porre a carico del soggetto cessionario un obbligo di accurata diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non solo formali ma, anche, sostanziali, quali, ad esempio, l'accertamento dell'effettiva esistenza nel cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, pretendendo, quindi, un inesigibile dovere di accurata indagine a carico del contribuente che non gli compete, soprattutto quando, come nel caso di specie, non vi sono indizi che fanno insorgere il ragionevole dubbio circa il carattere fittizio dell'operazione ed obbligare il contribuente ad attivarsi per ulteriori controlli. (cfr. la sentenza 21 giugno 2012 (cause 7 riunite C-80/11 e C-142/119)»*.

L'Agenzia delle Entrate non ha il potere di accertare in via definitiva la somministrazione illecita di manodopera

CGT di secondo grado del Friuli, sez. 3, sentenza n. 130/2025, depositata il 10.4.2025

L'Agenzia delle Entrate ha emetteva degli avvisi di accertamento in cui contestava alla società ricorrente l'indebita detrazione dell'Iva pagata in relazione a contratti di appalto di servizi ritenuti fittizi e volti a mascherare l'illecita somministrazione di manodopera. La Corte di Giustizia Tributaria del Friuli ha ritenuto dirimente al fine di decidere di annullare gli atti impugnati il profilo dell'accertamento della violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e della normativa in materia di lavoro, *«poiché evidenzia una questione che travalica i poteri ed i limiti di accertamento del giudice tributario, trattandosi di materia lavoristica. Ed in assenza di un accertamento da parte del giudice competente, l'assunto dell'Ufficio va confinato ad una mera illazione priva di riferimenti consolidati»*.



Se il contribuente dimostra che gli acquisti sono avvenuti a prezzi di mercato non gli può essere contestata la consapevole partecipazione ad una frode carosello in materia di IVA

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 253/2025, depositata il 28.4.2025

L'Agenzia delle Entrate contestava l'indebita detrazione dell'Iva sugli acquisti di merci, in quanto la società ricorrente avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che le operazioni contestate erano state effettuate con società cartiere o società interposte e quindi si inserivano all'interno di una frode carosello. La società ricorrente dimostrava in giudizio che i prezzi praticati erano in linea con i prezzi correnti di mercato e che quindi non corrispondeva al vero che fossero inferiori a quelli pattuiti con altri fornitori. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto appare *«poco credibile che la ricorrente abbia volutamente partecipato ad una frode utilizzando le due società ritenute “cartiere”, per ottenere un presunto ricavo che risulta - tenendo conto anche del margine che in questi casi va destinato alla cartiera - pressoché inesistente, stante le quantità di merce ed i prezzi praticati»*.



IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Detraibili le imposte pagate sui dividendi di fonte estera se il contribuente è obbligato ad assoggettare i redditi di capitale a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 321/2024, depositata il 29.7.2024

I fatti in causa erano i seguenti. Una persona fisica percepiva dividendi da una società olandese e li assoggettava a tassazione in Italia applicando la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%. Con istanza di rimborso, chiedeva la restituzione delle imposte pagate all'estero, pari al 15% dell'imponibile. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso sul presupposto che l'art. 24 della Convenzione italo-olandese prevede che «nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana». Il contribuente osservava in giudizio che il diniego era illegittimo, in quanto in Italia l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta risulta essere l'unico meccanismo di tassazione applicabile ai dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate detenute al di fuori di un'impresa commerciale, non essendo consentito alle persone fisiche di optare per la tassazione ordinaria di tali redditi. I Giudici aditi, richiamando il principio di diritto secondo cui il sistema fiscale deve evitare la doppia tassazione internazionale (sentenza della Cassazione 1.09.2022 n. 25698), si sono determinati nel senso di accogliere la domanda di rimborso del contribuente osservando che «nell'attuale quadro normativo in cui ... manca un'alternativa alla tassazione dei redditi di capitale idonea a consentire l'utilizzo del credito di imposta derivante dal pagamento all'estero di una parte delle imposte, escludere ... la detraibilità delle imposte pagate nel paese della società partecipata finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificabile tra residenti in relazione alla circostanza occasionale del luogo di pagamento dei dividendi e non sostituibile da un diverso metodo di tassazione non previsto in alcun modo dalla legge con l'effetto di penalizzare il percettore di utili per il solo fatto di risiedere in un paese diverso da quello in cui sono distribuiti».

Deducibili le minusvalenze da cessione di titoli finanziari indicate nella dichiarazione presentata presso lo Stato estero di residenza

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 459/2024, depositata il 16.9.2024

La contribuente realizzava nel 2016 delle minusvalenze da cessione di titoli finanziari e le indicava nella dichiarazione dei redditi dello Stato estero di residenza. Due anni dopo si trasferiva in Italia ed utilizzava dette minusvalenze per compensare le plusvalenze maturate nel 2018 e nel 2019. L'Agenzia delle Entrate riteneva non compensabili le minusvalenze, in quanto non indicate nella dichiarazione dei redditi italiana nel periodo d'imposta in cui sono state realizzate. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della contribuente ed annullato l'atto impugnato osservando «che le minusvalenze maturate nell'anno 2016, a seguito della compravendita di titoli e investimenti finanziari "americani" regolarmente indicate nella dichiarazione dei redditi estera per l'anno d'imposta 2016 e poi riportate nella dichiarazione dei redditi estera per l'anno d'imposta 2017



(minusvalenze riconosciute esistenti anche dall'Amministrazione finanziaria), a seguito della successiva cessione dei titoli e finanziamenti esteri "americani", tali suddette minusvalenze possono essere defalcate dalle plusvalenze conseguite negli anni 2018 e 2019, così come indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni dei redditi presentate in» Italia.

Il credito per imposte pagate all'estero può essere utilizzato per compensare le addizionali regionale e comunale all'Irpef

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 57/2025, depositata il 24.2.2025

Il tema del contendere riguardava la possibilità di utilizzare il credito per imposte pagate all'estero per compensare il pagamento in Italia delle addizionali regionale e comunale all'Irpef. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che ciò non fosse possibile, in quanto le addizionali non erano ricomprese nell'ambito applicativo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Paese in cui era maturato il credito d'imposta. I Giudici veronesi hanno ritenuto dette ragioni prive di pregio ed hanno accolto il ricorso del contribuente. Si legge nella sentenza che *«la Corte ritiene che il Legislatore, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, non abbia vagliato in quella sede tutte le imposte successive al 1982 introdotte in e che quindi non abbia deciso deliberatamente di non includere le addizionali comunali e regionali all'IRPF tra le imposte considerate dalla Convenzione ... Rileva, inoltre, la Corte che l'IRPEF ricomprende le due addizionali e che non vi è alcuna norma nella Convenzione che le escluda espressamente dalla sua applicazione».*

Spetta il rimborso delle imposte pagate all'estero sui dividendi soggetti ad imposta sostitutiva in Italia anche se non concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato dal contribuente

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 191/2025, depositata il 31.3.2025

La presente controversia scaturiva da un ricorso avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso delle imposte versate in Svezia al fine di eliminare la doppia imposizione sui dividendi di partecipazioni non qualificate soggetti ad imposizione sostitutiva in Italia. L'Ufficio riteneva che il contribuente non potesse godere del beneficio del credito d'imposta per i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, non potendo optare per la tassazione ordinaria e quindi non potendo includere tali proventi nel reddito complessivo. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso e condannato l'Ufficio a restituire le somme chieste a rimborso facendo presente che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25698 del 2022, ha *«riconosciuto il diritto del contribuente a detrarre le imposte assolate all'estero dall'imposta sostitutiva dovuta in Italia, anche qualora i dividendi percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef».* Tale principio, osservano i Giudici, è stato di recente confermato dai Supremi Giudici, *«rilevando come: "l'obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta già versata nello Stato estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella stessa, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, Tuir) non può legittimamente limitare l'efficacia precettiva delle norme*



internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse, come sancito dall'art. 117, co. 1, della Costituzione". (Cassazione n. 28801/2024 e analoga 24205/2024)»

La determinazione delle imposte pagate all'estero da utilizzare in detrazione ai sensi dell'art. 165 del Tuir deve includere anche i redditi che hanno fruito del beneficio della c.d. "patent box"

CGT di secondo grado del Friuli, sez. 1, sentenza n. 143/2025, depositata il 23.4.2025

Nella determinazione delle imposte relative all'esercizio controverso, la società ricorrente si avvaleva del beneficio riconosciuto dall'art. 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 (c.d. "patent box"), che consentiva la non imponibilità nella misura del 40% dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, marchi, brevetti ecc. L'Agenzia delle Entrate riconosceva la spettanza della suddetta agevolazione ma riteneva che nella determinazione del rapporto tra redditi complessivi e redditi prodotti all'estero, come prescritto dall'art. 165 del Tuir, ai fini della determinazione della quota di imposte definitivamente pagate all'estero da utilizzare in detrazione, dovesse venir esclusa la quota di reddito non tassata per il beneficio sopra descritto. La materia del contendere, dunque, riguardava il mancato riconoscimento in detrazione della quota parte delle imposte pagate all'estero in conseguenza della fruizione del beneficio della c.d. "patent box". I Giudici di seconde cure hanno confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, ritenendo che l'impostazione erariale fosse frutto di una illegittima forzatura del dato lessicale contenuto nell'art. 165 del Tuir e che la determinazione della percentuale di recupero in detrazione dovesse includere tutti i redditi e cioè anche quelli esenti o non imponibili. Si legge nella sentenza che *«l'interpretazione normativa dell'Ufficio, che vorrebbe esclusi nel calcolo della percentuale di detrazione i redditi non tassati per l'applicazione del "patent box", oltre a porsi in contrasto con la lettera della norma, produrrebbe una inaccettabile discriminazione impositiva tra contribuenti che si siano avvalsi dello stesso regime per redditi conseguiti solo in Italia e quelli che li abbiano conseguiti anche all'estero»*.



IMPOSTA DI REGISTRO

Non decade dai benefici dell'applicazione dell'imposta di registro in misura ridotta l'impresa che dimostri che la mancata edificazione dell'area è imputabile a causa di forza maggiore

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 632/2024, depositata il 20.8.2024

L'Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente un avviso di liquidazione con il quale veniva revocata l'agevolazione prevista dall'art. 33 della legge n. 388 del 2000 per mancata edificazione nei termini di legge in relazione ad un terreno acquistato applicando l'imposta di registro in misura ridotta. La controversia finiva avanti la Corte di Cassazione «*la quale, con sentenza n. 1372/2022, in forza dell'indirizzo assunto dalle SS.UU. con la sentenza n. 8094/2020, cassava con rinvio la sentenza de qua riconoscendo alla società il mantenimento dell'agevolazione fiscale qualora venisse dimostrato, in sede di merito, che la mancata edificazione non fosse ad essa imputabile*». La ricorrente riassumeva il giudizio chiedendo alla Corte di «*accertare ... la sussistenza delle condizioni ... che non hanno consentito alla società il rispetto del termine quinquennale previsto "ratione temporis" dall'art. 33, comma 3 della L. n. 388/2000*». I Giudici aditi decidevano di accogliere il ricorso della società ricorrente e di annullare l'avviso di liquidazione impugnato, in quanto «*dall'esame della documentazione prodotta (domanda al Comune di San Giorgio delle Pertiche per ottenimento del permesso di costruire; rilascio del provvedimento autorizzativo dopo quasi due anni con imposizione di adempimenti generali e particolari alla lottizzazione; successive ulteriori varianti e prescrizioni imposte non solo dall'Ente locale ma anche da altri Enti/società (Consorzio bonifica e Enel spa), si evince che il permesso di costruire con varianti veniva rilasciato solo in data ..., ossia ad oltre cinque anni di distanza dal rilascio del primo permesso di costruire e, cosa più grave, essendo già scaduto il termine quinquennale in data Sulla base di ciò, questo Collegio ... non può che ritenere sussistente il requisito della forza maggiore in capo alla società, costituito dal cosiddetto "factum principis", certamente non prevedibile, esterno e sopravvenuto, come rilevato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 8094/2020*».

Il valore dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro deve essere determinato al netto delle passività inerenti

CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 127/2025, depositata il 26.2.2025

Il tema del contendere riguardava la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, formalizzata mediante la notifica di un atto di liquidazione impugnato dal contribuente, di applicare l'imposta di registro unicamente sul valore degli elementi attivi dell'azienda compravenduta, senza portare in deduzione le passività iscritte nei libri sociali. I Giudici di prime cure:

- dopo aver richiamato la corposa giurisprudenza della Cassazione (culminata con la recente sentenza n. 2802 del 2024) secondo cui «*l'art. 50 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, interpretato alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione ... impone che la base imponibile vada determinata sulla base del valore dei beni o diritti conferiti al netto delle*



- passività e degli oneri "inerenti" al bene o diritto trasferito, con esclusione delle passività che non sono collegate all'oggetto del trasferimento»;*
- *sono giunti alla conclusione di ritenere legittima la deduzione delle passività iscritte nei libri sociali in quanto «l'Ufficio mai ha contestato l'inerenza all'azienda delle passività dedotte dalla base imponibile, mai ha assunto che le passività non risultavano dalle scritture contabili obbligatorie, o da altri atti con data certa, mai ha assunto e provato che le passività non erano collegate all'oggetto del trasferimento, mai ha assunto che le stesse fossero inidonee a produrre reddito».*



IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Non sono dovute le imposte di successione se il contribuente ha accettato con beneficio d'inventario e i beni caduti in eredità sono stati interamente escussi dai creditori del *de cuius*

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 344/2024, depositata il 30.9.2024

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento che richiedeva il pagamento delle imposte liquidate in sede di successione di un parente defunto, facendo presente di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e di non avere ricevuto nulla, in quanto il patrimonio era stato interamente escusso dai creditori del *de cuius*. L'Agenzia delle Entrate riteneva legittimo il proprio operato, osservando che la successiva azione di riscossione sarebbe stata circoscritta entro i limiti di un eventuale attivo in favore dell'erede. Il Collegio padovano ha censurato l'operato dell'ente impositore ritenendo che «*l'amministrazione avrebbe dovuto annullare la cartella, con cui aveva intimato all'erede il pagamento*», tenendo conto della sua responsabilità «*intra vires hereditatis*», non essendo sufficiente «*la comunicazione che la pretesa sarebbe stata azionata "nei limiti dei beni oggetto di inventario", perché non fornisce alcuna garanzia rispetto a una preannunciata azione esecutiva*».

Patto di famiglia: la liquidazione della quota al legittimario non assegnatario da parte del beneficiario assegnatario deve essere tassata alla stregua di donazione da parte del disponente

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 488/2024, depositata il 19.12.2024

Il patto di famiglia prevedeva il trasferimento dal padre al figlio delle quote di partecipazione della società operativa e la liquidazione da parte del beneficiario assegnatario della quota della sorella mediante versamento di una somma in denaro. L'Agenzia delle Entrate pretendeva di applicare sull'importo liquidato l'imposta sulle donazioni come se si trattasse di una liberalità tra fratello e sorella, ossia tra il beneficiario assegnatario e il legittimario non assegnatario (con franchigia di € 100.000). I contribuenti impugnavano l'atto ritenendo che la liquidazione controversa costituisse una donazione dal genitore alla figlia, ossia dal disponente al legittimario non assegnatario (con franchigia di € 1.000.000). I Giudici di prime cure hanno accolto la tesi difensiva ed hanno annullato l'atto impugnato. Si legge nella sentenza che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020, «*ha inaugurato un nuovo filone interpretativo nell'individuazione del trattamento fiscale riservato, dal punto di vista delle imposte indirette, alla liquidazione della quota in denaro o in beni ricevuta dal legittimario non assegnatario nell'ambito di un patto di famiglia. Secondo la Suprema Corte, nonostante all'atto della stipula del patto di famiglia sorga un diritto di credito dei futuri legittimari, cui corrisponde, specularmente, l'obbligo del discendente beneficiario di provvedervi, tale liquidazione deve, in realtà, ricondursi, ai soli fini impositivi, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, ad una donazione, posta in essere non già dal beneficiario assegnatario in favore del legittimario non assegnatario, bensì sempre e comunque dal disponente. Tale circostanza impone, pertanto, l'applicazione dell'aliquota e della franchigia*



previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela, che, nella fattispecie, è il rapporto padre-figlia, e non, invece, il rapporto fratello-sorella, come sostenuto erroneamente dalla Resistente Agenzia».

I futuri beneficiari dei beni vincolati in Trust validamente costituiti non sono soggetti passivi dell'imposta di successione

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 41/2025, depositata il 28.1.2025

Il Trustee presentava la dichiarazione di successione alla morte del *de cuius* nella quale era stato indicato come unico erede il Trust costituito nel 2009. L'Agenzia delle Entrate liquidava l'imposta di successione in capo ai beneficiari del Trust (con decorrenza dalla scadenza trentennale, il 10.6.2039). I beneficiari impugnavano l'avviso di liquidazione chiedendo ai Giudici tributari di dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva in quanto non eredi bensì semplici titolari di una futura aspettativa alla scadenza del Trust. Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. La CGT di secondo grado del Veneto, invece, ha riformato la sentenza e annullato l'atto impugnato osservando che «con riferimento all'imposizione indiretta di trust validamente costituiti, l'ADE, con circolare 20.10.2022 n. 34/E ha chiarito che, in via generale, l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust e gli atti con cui lo stesso dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all'imposta sulle successioni poiché, coerentemente con l'orientamento assunto dalla Cassazione (si vedano, inter alia, le sentenze nn. 19167/2019, 8719/2021, 410/2022), tali atti non comportano l'attribuzione definitiva dei beni al trustee, poiché la legge lo qualifica solamente come un gestore, né tale attribuzione può essere riconosciuta ai beneficiari finali i quali potranno considerarsi eredi solamente dopo il 10.6.2039, data di cessazione del trust (argomenti ricavati da Agenzia delle Entrate, Risposta n. 90/2024 ad istanza di interpello)».

Il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile dal mandante al mandatario è soggetto alle imposte indirette in misura fissa

CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 45/2025, depositata il 30.1.2025

Il Notaio rogante aveva registrato il contratto di mandato senza rappresentanza ad alienare beni immobili con relativo trasferimento a titolo gratuito dei beni applicando in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'Agenzia delle Entrate riteneva di applicare a detta fattispecie la normativa in materia di imposte di successione e donazione, tenendo conto delle franchigie in relazione al rapporto di coniugio sussistente tra le parti e rideterminando in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale. La CGT di primo grado di Padova, in composizione monocratica, ha ritenuto infondata la pretesa erariale ed ha annullato l'atto impugnato condividendo «l'insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui “sotto il pregnante e decisivo profilo della capacità contributiva, il trasferimento in parola [ovvero quello effettuato dal mandante al mandatario, n.d.r.] risulta manifestamente neutro in quanto non comporta alcun sostanziale “trapasso di ricchezza” e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, atteso che costui è gravato (per l'adempimento del mandato) dalle correlate obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene (del quale è



intestataro meramente formale) e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero - qualora il mandato non possa essere adempiuto - dalla obbligazione di retrocedere il bene al mandante”: conseguentemente, “non è assoggettabile ad imposta di donazione il trasferimento dell’immobile a titolo gratuito avvenuto con finalità di futura alienazione del bene attraverso un mandato a vendere perché non sussiste un trapasso immediato di ricchezza e definitivo arricchimento nella sfera giuridica del mandatario” (cfr., Cass., sez. trib., n. 11401/2019). Per l’effetto, il trasferimento a titolo gratuito effettuato dal mandante al mandatario “è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale” (Cass.,sez. trib., n. 975/2018; Cass. 13.12.2023 n. 34942 e anche 25.7.2024 n. 20673)».



IMU

L'esclusione da IMU delle parti di edifici adibiti a centrali telefoniche si applica anche per gli anni antecedenti all'aggiornamento delle rendite catastali con procedura DOCFA

CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 251/2024, depositata il 28.3.2024

L'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2016 ha statuito che dal 1° luglio 2016 le parti di edifici adibiti a centrali telefoniche, non costituendo unità immobiliari e non rilevando ai fini della rendita catastale, non sono più soggette ad Imu e Tasi. La società ricorrente, in ottemperanza alle disposizioni di legge, tra il 2019 e il 2021 ha riaccatastato gli immobili, stralciando il valore imponibile dell'infrastruttura e neutralizzando così l'incidenza di quest'ultima sulla rendita catastale. Successivamente, ha ricalcolato l'IMU per il triennio 2017-2019 chiedendo il rimborso di quanto asseritamente versato in eccedenza. Il Comune, con apposita nota, ha rigettato la richiesta comunicando che le nuove rendite degli immobili, così depurate dai valori dell'infrastruttura, potevano trovare applicazione solo secondo i criteri generali, ovvero solo a decorrere dalla data di messa in atti delle relative denunce DOCFA presso l'ufficio catasto e non anche per i periodi precedenti. Il Collegio veneziano, prontamente adito, ha ritenuto che le doglianze siano fondate e quindi debbano essere accolte, giacché la disposizione invocata dalla società ricorrente prevede non già un'esenzione dell'imposta, bensì dispone un'esclusione dalla stessa, in virtù del presupposto stesso dell'assoggettamento impositivo, che disconosce la natura immobiliare delle strutture di cui è causa, con l'esplicita esclusione della loro rilevanza ai fini della determinazione della rendita catastale. Per espressa previsione dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. 33/2016, continuano i Giudici, tale disposizione entra in vigore dal 1° luglio 2016, assumendo la non debenza dell'imposta per i periodi successivi. La tesi contraria del Comune attiene più ad una fattispecie di comportamento che regola l'ipotesi di variazione della rendita catastale, con obbligo di documentarla attraverso DOCFA, non certo al caso di specie, ove non ricorre un'ipotesi di variazione della rendita catastale, bensì l'esclusione di determinate strutture ai fini della sua determinazione.

Il Comune non può revocare lo status di genitore affidatario al fine di assoggettare ad IMU la casa di abitazione in capo all'ex coniuge

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 142/2024, depositata il 15.4.2024

I ricorrenti insorgevano contro gli avvisi di accertamento in materia di IMU emessi dal Comune in relazione ad un immobile affidato in diritto di abitazione al coniuge di uno dei due comproprietari e alla loro figlia all'epoca minorenni, in forza di una sentenza di separazione del Tribunale di Padova. La tesi del Comune era che, avendo la figlia convivente raggiunto la maggiore età e quindi una propria autonoma capacità d'agire, ne sarebbe derivata in capo a sua madre un'automatica decadenza dello status di "genitore affidatario" e, conseguentemente, anche la perdita dei benefici previsti a suo favore, tra i quali, il diritto di abitazione e il diritto all'esenzione da IMU della prima casa. I Giudici di prime cure, dopo avere ricordato che in materia di IMU vige la regola della traslazione della soggettività passiva «dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, di guisa che l'imposizione



grava sul soggetto utilizzatore della stessa, con liberazione dal pagamento dell'imposta da parte del coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è ancora il proprietario, pro quota o per l'intero dell'immobile coniugale», sono giunti alla conclusione di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, visto che quanto statuito dalla sentenza di separazione non è venuto meno con il raggiungimento della maggiore età della figlia e comunque «lo status di genitore affidatario può essere revocato solo da un successivo provvedimento giurisdizionale, avente pari effetto costitutivo, e non di certo da una valutazione discrezionale operata dal Comune, priva di qualsiasi appiglio logico e normativo»

Non è soggetto ad IMU il contribuente che sia entrato in possesso dell'immobile solo dopo la sentenza di accoglimento dell'azione di riduzione per violazione della quota di legittima ereditaria

CGT di primo grado di Udine, sez. 1, sentenza n. 135/2024 depositata il 19.6.2024

La ricostruzione dei fatti è la seguente: la ricorrente insorgeva contro l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, in quanto, in qualità di legittimaria pretermessa nel testamento olografo del nonno, otteneva la disponibilità dell'immobile soltanto a seguito della sentenza del 16.5.2019 del Tribunale di Udine, essendo stato fino a quel momento il bene posseduto dall'erede testamentario. Il Comune di Udine chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la sentenza che accoglie l'azione di riduzione produce effetto *ex tunc*, retroagendo fino al momento di apertura della successione. I Giudici friulani hanno ritenuto «che il citato orientamento giurisprudenziale non possa più considerarsi attuale dopo l'intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 60/2024 ha ritenuto non dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente e per i quali sia stata tempestivamente presentata una denuncia in sede penale», giacché, «la decisione del giudice delle leggi induce a ritenere che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni richiamate in questa sede sia quella di individuare il fondamento dell'obbligazione tributaria nel legittimo possesso del bene: nel caso in esame, invero, la ricorrente, titolare di un diritto *ope legis* alla quota parte dell'eredità, in forza della lesione di legittima si è vista privare illegittimamente della disponibilità del bene, detenuto dal, almeno fino alla decisione del Tribunale di Udine del 16.5.2019, che ha posto le premesse per un recupero anche coattivo dell'immobile». In questo nuovo contesto interpretativo, i Giudici aditi hanno annullato l'avviso di accertamento IMU, in quanto appare «iniquo imporre alla contribuente il pagamento di un'imposta per un bene illegittimamente detenuto da altro soggetto, che la ricorrente non avrebbe in nessun modo potuto recuperare prima della sentenza definitiva del giudice civile».

Il terreno di pertinenza all'abitazione non è soggetto a tassazione IMU in via autonoma anche se ha una propria potenzialità edificatoria

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 530/2024, depositata il 26.6.2024

I Giudici del gravame hanno annullato gli avvisi di accertamento in materia di IMU rilevando che la «circostanza che il piano regolatore del Comune abbia inquadrato l'area di proprietà del contribuente in zona B di completamento edilizio e che quindi possieda una potenzialità edificatoria, risulta ininfluyente ai fini dell'imposta IMU per il fatto che essendo questo terreno una pertinenza dell'abitazione del



contribuente, non può essere tassato autonomamente, ma deve seguire il regime fiscale dell'immobile principale». A sostegno della propria decisione, i Giudici hanno rilevato «che in tema di tassabilità delle aree edificabili pertinenti ai fini ICI, le sentenze della Cassazione n. 10090/12 e 19638/09 hanno escluso l'autonoma tassabilità delle aree pertinenti nel caso in cui si verifichi la “destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la definizione contenuta nell'art. 817 del codice civile”, confermando così che alle pertinenze si applica il medesimo regime fiscale dell'immobile principale. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12226/2023 ha ribadito questo principio specificando che l'area edificabile pertinente di un fabbricato può considerarsi, ai fini Ici-IMU, parte integrante dello stesso, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica, se l'ente impositore ha avuto contezza del vincolo di pertinenzialità, anche in assenza di specifica dichiarazione del contribuente».

Spetta l'esenzione IMU per i beni-merci anche in capo ad una società esercente l'attività di gestione alberghiera e che occasionalmente costruisce immobili destinati alla vendita

CGT di secondo grado di Trento, sez. 2, sentenza n. 55/2024, depositata il 6.11.2024

Il Comune di Pinzolo contestava che le unità immobiliari in categoria A/2 avevano illegittimamente usufruito dell'esenzione prevista dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013 per i c.d. “beni merce”, in quanto la società ricorrente era una società che aveva per oggetto la gestione alberghiera e, non essendo un'impresa edile o di costruzione, mancava del requisito soggettivo per fruire dell'agevolazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento non ha condiviso l'impostazione dell'amministrazione comunale ed ha annullato gli avvisi di accertamento IMU impugnati. Secondo il Collegio, è pacifico agli atti che la società ricorrente «ha costruito l'immobile di causa in quanto intestataria del già citato titolo edilizio/concessione a edificare, datato 12.9.1995 e avente per oggetto “ristrutturazione con demolizione - ricostruzione a fine residenziale-commerciale su p.ed. 131/1” ... Per cui, a fini di causa l'Appellante è “impresa costruttrice”. Impresa costruttrice è, infatti, l'impresa che ha costruito l'immobile, sia in modo diretto sia affidando il lavoro a terzi quale committente di un appalto. Nessuna disposizione richiede l'esercizio abituale di attività edile, né che l'esercizio di tale attività edile sia codificata nell'oggetto sociale dell'impresa. Pertanto, può trattarsi anche di un'attività di costruzione che l'impresa esercitata in modo occasionale al fine della realizzazione di un bene immobile. ... Irrilevante rimane il fatto che l'oggetto sociale della Società appellante sia centrato sulla “gestione alberghiera” ... Le classificazioni ..., infatti, sono state introdotte ai fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere. Esse, però, non hanno valore né costitutivo né ricognitivo di un titolo abilitativo allo svolgimento di una data attività, e neppure dell'attività in concreto espletata. E quanto all'oggetto sociale di una Società, esso specifica le attività che l'Ente si prefigge di svolgere e deve essere sufficientemente determinato, perché indica l'idoneità professionale dell'operatore economico, la misura della capacità di agire della persona giuridica. Una Società, tuttavia, può validamente acquisire diritti e assumere obblighi anche con riferimento ad attività non espressamente



comprese nell'oggetto sociale. Ne consegue che oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati concetti coincidenti»

Spetta sempre la riduzione dell'IMU del 50% quando lo stato di inagibilità dell'immobile sia conosciuto dal Comune

CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.83/2024, depositata il 18.11.2024

La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU emesso per le annualità antecedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva di inagibilità del fabbricato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Comune pretendeva di recuperare a tassazione l'intera imposta, senza riconoscere la riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla legge. Il contribuente faceva presente che il Comune era a conoscenza da tempo della situazione di degrado degli immobili, visto che anni prima aveva espresso parere preliminare favorevole ad un intervento edilizio che ne prevedesse la riqualificazione ed il recupero per realizzare nuovi fabbricati ad uso commerciale, terziario e residenziale. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente richiamandosi all'orientamento della Suprema Corte «secondo cui in tema di IMU, e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 ..., nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (cfr. Cass., Sez. 6-5, ord. n. 8592, del 26 marzo 2021)».

È onere del Comune provare che gli alloggi sociali non hanno i requisiti per godere dell'esenzione IMU e TASI

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 86/2025, depositata il 10.2.2025

Si trattava di una controversia in materia di IMU e di TASI tra il Comune impositore e l'Ente che gestiva gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP): il primo contestava il mancato assoggettamento ai tributi locali di numerose unità abitative, il secondo lamentava che si trattava di alloggi sociali che godevano dell'esenzione. I Giudici del gravame, in parziale riforma delle prime sentenze, hanno annullato gli atti impugnati ritenendo che «gli immobili oggetto della presente procedura devono ritenersi esenti sia dall'IMU che dalla TASI in virtù della loro destinazione ad alloggio sociale non avendo il» Comune «fornito e/o dimostrato alcuna effettiva circostanza circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al citato Decreto del Ministero dell'Infrastrutture 22 aprile 2008». Nella specie, sostengono i Giudici, l'onere della prova rimane a carico del Comune in base «al principio di cd. vicinanza della prova», visto che «le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi sono ben note al Comune che ... provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dallo stesso Ente»: con la conseguenza che, «per giurisprudenza costante, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art.10 co1 della L. n.212/2000, deve improntare i rapporti tra Ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche



ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio».

Illegittima la pretesa di disconoscere l'esenzione IMU per gli immobili destinati agli uffici amministrativi di un ente assistenziale

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 85/2025, depositata il 19.2.2025

I fatti in causa erano i seguenti. La ricorrente era un'IPAB che svolgeva in via esclusiva attività di assistenza con modalità non commerciali nei confronti di persone anziane e bisognose di cure. Il Comune di Padova riteneva che gli immobili siti nel suo territorio non potessero godere dell'esenzione IMU per carenza del requisito oggettivo previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto in detti immobili l'Ente aveva la sede legale e svolgeva unicamente attività di natura amministrativa. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha ritenuto priva di pregio la pretesa dell'Ente impositore di «*escludere la sussistenza del requisito oggettivo per il sol fatto che presso la sede legale dell'Ente Ricorrente, sita in Padova, vi siano uffici amministrativi*», mentre l'esenzione spetterebbe unicamente per gli immobili della casa di riposo Casa Soggiorno ubicata in provincia di Vicenza. La Corte, in particolare, ha osservato «*che è infondata tale censura, in quanto la presenza di uffici amministrativi non esclude lo svolgimento dell'attività statutaria di assistenza e cura delle persone anziane da parte dell'Ente Ricorrente. Del resto, presso qualsiasi Ente la cui attività rientra nell'oggetto di esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. i) del D.lgs. 504/1992, sono ubicati uffici aventi funzione di sede legale, elemento imprescindibile per l'esercizio di qualsiasi attività. Pertanto, ricondurre la mancanza del requisito su indicato al sol fatto che presso la sede legale della Ricorrente, in Padova, vi sia un ufficio amministrativo, è affermazione che non può trovare alcun conforto presso questa Corte*». E ciò perché, continuano i Giudici, «*la presenza di unità immobiliari – oggetto dell'avviso di accertamento – utilizzate non direttamente all'attività assistenziale, ma all'attività amministrativa e gestionale dell'Ente, a supporto di quella assistenziale, è imprescindibile, e non rappresenta altra attività, realizzata con modalità commerciali, atta ad escludere il requisito oggettivo necessario ai fini del diritto all'esenzione*».

È soggetto passivo IMU il solo coniuge assegnatario della casa coniugale anche se l'immobile è in proprietà con l'altro coniuge

CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 217/2025, depositata il 28.5.2025

I fatti in causa erano i seguenti. La ricorrente era comproprietaria assieme al marito di un immobile di abitazione. A seguito di sentenza di divorzio, al marito veniva concesso l'utilizzo decennale di tale bene, contro un'indennità di occupazione fissata in euro 500 mensili. La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IMU pagata sull'immobile sulla scorta dell'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012, per il quale, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il Comune resisteva in giudizio sostenendo che la sostanza dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di divorzio non configurerebbe la costituzione in capo all'ex marito di un diritto reale



di abitazione. La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto fondato il ricorso osservando che *«la norma dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D. L. n. 16/2012, vigente negli anni di cui è causa e confermata anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 139/2024, stabilisce una presunzione legale assoluta ai fini IMU, in base alla quale l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. ... Dal che consegue che la soggettività passiva IMU è integralmente in capo al coniuge a favore del quale il diritto di abitazione è costituito, a prescindere dalla ripartizione del diritto di proprietà sull'immobile.»*.



IRAP

Non è soggetto ad IRAP l'Avvocato che esercita la professione in una stanza in subaffitto avvalendosi della collaborazione saltuaria di terzi soggetti

CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 218/2024, depositata il 5.6.2024

La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto che debba escludersi che in capo ad un Avvocato «possa dirsi accertata una attività organizzata ulteriore rispetto alla propria tale da potersi considerare autonomamente organizzata e tale da produrre incremento economico fiscalmente rilevante» ai fini Irap, qualora risulti che il professionista:

- non sia a capo «di attività organizzata e strutturata ma» usufruisca «di una stanza e annessi ricevuti da altri in subaffitto»;
- si sia «avvalso dell'opera di terzi del tutto saltuariamente e senza continuità di compensi e quindi in totale assenza di rapporti stabili e continuativi»;
- sia «titolare di beni strumentali assolutamente minimali e all'evidenza necessari per una qualsiasi attività professionale (telefoni, stampanti, computer)».

L'impresa familiare non è automaticamente soggetta ad IRAP

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 310/2024, depositata il 24.7.2024

L'Agenzia delle Entrate riteneva che la quota di partecipazione del 25% della moglie all'impresa familiare non potesse dirsi secondaria e accessoria ma fosse sintomatica di una organizzazione più complessa che richiedeva il pagamento dell'IRAP. Il contribuente lamentava in giudizio che tale assunto non fosse condivisibile, dovendosi sempre aver riguardo alle caratteristiche dell'attività esercitata e dovendo in particolare essere riscontrata la sussistenza -nel caso concreto- del presupposto impositivo costituito dalla individuazione di un'autonoma organizzazione, ai sensi degli artt. 2, e 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997. Il Collegio veronese, dopo avere precisato che «il giudice del merito deve ... valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e ... se tale apporto si connota in termini meramente esecutivi», hanno deciso di annullare l'avviso di accertamento impugnato, in quanto, nel caso in esame, «le mansioni svolte dalla moglie del ricorrente, ... limitate alle sole attività di segreteria, e il modesto introito dalla stessa realizzato, in funzione della quota di partecipazione all'impresa, portano a concludere per la insussistenza in specie del requisito di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997».

Il pagamento di rilevanti compensi a terzi non è indice dell'esistenza di un'autonoma organizzazione IRAP in capo ad un Avvocato

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 47/2025, depositata il 29.1.2025

Un Avvocato chiedeva il rimborso dell'Irap pagata negli anni pregressi ritenendo non fosse integrato in suo capo il presupposto impositivo Irap. L'Agenzia delle Entrate si opponeva alla domanda giacché dalle dichiarazioni dei redditi emergeva che lo studio legale si era avvalso di importanti prestazioni lavorative di altri professionisti, indice questo – secondo la tesi erariale – di autonoma organizzazione ai fini Irap. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato



l'impostazione accusatoria ed accolto il ricorso del contribuente rilevando che «l'insieme delle collaborazioni non ha portato ad un "potenziamento" della capacità produttiva dell'attività professionale svolta ma esse sono state attivate, di volta in volta, in relazione alle specifiche caratteristiche delle diverse "pratiche" afferenti i soggetti attinenti al mondo del calcio professionistico e delle squadre di calcio con cui il contribuente entrava in relazione; non vi è prova, nella documentazione prodotta a tale riguardo, della sussistenza di un rapporto di dipendenza organizzativa e/o funzionale fra il contribuente e i singoli soggetti che collaboravano tutti - sia le società che i singoli - in totale autonomia rispetto all'attività ordinaria dello studio legale».

Il Comune può dedurre i premi INAIL anche se determina la base imponibile IRAP con il metodo retributivo

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 271/2025, depositata il 13.5.2025

Il Comune di Padova impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate a seguito di presentazione di istanza di rimborso chiedendo la restituzione della maggiore Irap pagata per non avere posto in deduzione i premi INAIL. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio sostenendo che la deduzione dei premi INAIL sarebbe possibile solo per gli enti pubblici che applicano il metodo analitico di calcolo della base imponibile di cui al comma 2 dell'art. 10 bis del D.Lgs. n. 446 del 1997. La Corte di Giustizia di Padova ha ritenuto legittima la deduzione dei premi INAIL dall'imponibile Irap e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare le imposte indebitamente percepite, richiamando la recente sentenza n. 35642 del 2023 della Corte di Cassazione, ove si legge che *«la Corte ha più volte affermato che la portata precettiva dell'art.11, comma 1, lett.a) punto 1, del dlgs.446/1997 si estende a qualsiasi categoria di soggetto passivo consentendo così la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro a prescindere dal metodo di determinazione, analitico o retributivo, della base imponibile ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all'attività svolta e soggetta a tassazione».*



IVA

Esenti da IVA le prestazioni sanitarie erogate da una casa di cura in regime privatistico

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 374/2024, depositata il 26.6.2024

La ricorrente era una casa di cura che erogava prestazioni sanitarie sia in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, sia in regime privatistico. Le prestazioni di ricovero e cura svolte in regime di convenzione erano state considerate esenti ai sensi dell'art. 10, n. 19, del D.P.R. n. 633 del 1972. Le prestazioni in regime privatistico erano state trattate in questo modo ai fini Iva: impossibile l'attività di ricovero, esente l'attività sanitaria di cura. L'Agenzia delle Entrate riteneva che tutte e due le prestazioni in regime privatistico fossero imponibili Iva, sul presupposto dell'accessorietà delle prestazioni sanitarie di cura rispetto alle operazioni principali, ossia le prestazioni di ricovero. I Giudici vicentini, in accoglimento del ricorso, hanno annullato l'atto impugnato, con la seguente motivazione: *«la normativa europea ... pare avere come finalità quella della esenzione dall'imposta Iva non solo in relazione alle prestazioni oggettivamente fornite in attuazione delle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche per quelle offerte in regime privatistico, sempre che le stesse abbiano “condizioni sociali analoghe” a quelle di enti di diritto pubblico. Pare, pertanto, di poter concludere che, ove un ente privato, convenzionato, fornisca prestazioni sanitarie in regime privatistico alle stesse condizioni previste nelle convenzioni, non debba imporre l'Iva. La quale, invece, dovrebbe essere applicata per le prestazioni offerte in regime privatistico a condizioni diverse da quelle offerte dalle strutture pubbliche. Nel caso di specie gli accertatori non hanno mosso alcuna contestazione sulla rispondenza delle condizioni applicate rispetto a quella delle convenzioni o delle strutture pubbliche, limitandosi ad affermare l'imponibilità in ogni ipotesi in cui la prestazione sia offerta in regime privatistico. Ciò che, a parere di questa Corte di Giustizia, è in contrasto con l'interpretazione da dare al numero 19 dell'articolo 10 del DPR 633/1972».*

La generica descrizione delle fatture di acquisto non è sufficiente a giustificare il disconoscimento del credito IVA

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 843/2024, depositata il 10.12.2024

L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito Iva maturato dalla società ricorrente ed applicato la sanzione di infedele dichiarazione sui seguenti presupposti: le fatture di acquisto contenevano una descrizione generica e alcuni fornitori avevano ommesso i versamenti e gli obblighi dichiarativi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti a disconoscere il credito Iva. Si legge nella sentenza impugnata: *«l'elemento fondamentale di qualsiasi avviso di accertamento è costituito dalla compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria al fine di porre il contribuente nella condizione di avere un'adeguata informazione sulle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa tributaria, per consentirgli di difendersi adeguatamente. Nel caso che stiamo esaminando, agli effetti IVA, non sembra che l'Ufficio abbia*



sufficientemente motivato le ragioni per le quali non ha riconosciuto il credito IVA maturato ed accertato dallo stesso Ufficio. Le affermazioni che “si sono rilevate fatture con descrizione generica delle operazioni effettuate per taluni fornitori” o, che per qualche fornitore “si siano rilevate delle irregolarità”, non sembrano motivazioni sufficienti per disconoscere il credito maturato e per mettere il contribuente nella condizione di contrastare l’operato dell’Ufficio».

Illegittimo l’atto di diniego di rimborso dell’IVA in capo ad una società in perdita sistematica

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 857/2024, depositata il 17.12.2024

La società ricorrente, a seguito della cessazione dell’attività, richiedeva il rimborso dell’Iva risultante a credito ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR n. 633 del 1972. L’Agenzia delle Entrate, qualificando la società ricorrente quale soggetto in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, dai commi 36 *decies* a 36 *duodecies*, del D.L. n. 138 del 2011, notificava al liquidatore un motivato provvedimento di diniego. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda della società ricorrente ed annullava il provvedimento di diniego ritenendo di «*dover applicare al contenzioso qui trattato, i principi giuridici espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione terza, con la Sentenza del 07 marzo del 2024 che ha deciso la causa C-341/22 che di seguito si riassumono:*

- 1) L’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.*
- 2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle».*

Illegittimo l’atto di recupero del credito IVA attestato da un intermediario non abilitato a porre il visto di conformità

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 542/2024, depositata il 30.12.2024

L’Agenzia delle Entrate pretendeva di riprendere a tassazione in capo alla società ricorrente un credito Iva utilizzato in compensazione in quanto attestato da un intermediario non abilitato a porre il visto di conformità. Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso ed ha annullato l’atto di recupero del credito d’imposta, dando «*continuità all’orientamento già espresso da questa Corte nella pronuncia Sez. 3, 27. 11. 2023, n. 415, che, in fattispecie simile, ha ritenuto che alla luce dei principi dettati da Cassazione civile sez. VI, 01/09/2022, (ud. 22/06/2022, dep. 01/09/2022), n.25736, per configurare una violazione meramente formale occorre “la*



contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo" (Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018; Cass., sez. 6-5, n. 5289 del 2020). Nel caso di specie la irregolare apposizione del visto di conformità non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali, proprio perché non è contestato che il credito utilizzato in compensazione sia sussistente. Non siamo quindi di fronte ad una violazione sostanziale, ma formale. Da ciò la fondatezza del ricorso. Del resto, sarebbe stato onere dell'Ufficio, a sostegno dell'eccezione proposta, provare in concreto che vi sia stato un deficit di cassa, causato dall'irregolarità del visto».

Il regime di non imponibilità IVA delle cessioni “franco fabbrica” può essere provato col CMR o con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state consegnate all'estero

CGT di secondo grado del Friuli, sez. 1, sentenza n. 53/2025, depositata il 7.2.2025

L'Agenzia delle Entrate contestava il regime di non imponibilità Iva in relazione ad operazioni “franco fabbrica” effettuate nei confronti di soggetti residenti all'estero. La società era riuscita a fornire in giudizio i seguenti documenti: «*le fatture, gli estratti conto e stampa dei bonifici, i DDT per la cedente ..., la documentazione di trasporto del trasportatore, la fattura di quest'ultimo nella quale è specificata la tratta, la fattura dei fornitori e i CMR*». Il trasportatore «*ha attestato con dichiarazione scritta, il luogo di carico/scarico e la tipologia di trasporto collegando la documentazione di trasporto emessa da ... srl (il DDT con valenza di ordine del cliente) con la propria fattura di trasporto contenente anche i dati del trasporto effettuato, comprovando così la consegna all'estero della merce. Le fatture emesse accertano e provano l'esatto luogo di carico e soprattutto lo scarico all'estero della merce*». In questo contesto, visto che «*la prova della movimentazione dei beni poteva essere fornita anche con CMR o con qualsiasi altro documento idoneo*», i Giudici tributari si sono determinati nel senso di annullare l'atto impositivo impugnato, ritenendo che i «*documenti forniti in giudizio siano idonei a dimostrare la movimentazione della merce ai fini della corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA*».

I funzionari dell'Agenzia delle Entrate non hanno la competenza per stabilire se le prestazioni di medicina estetica rientrano o meno nella nozione di prestazioni mediche ai fini di fruire dell'esenzione IVA

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 97/2025, depositata il 19.2.2025

Una contribuente esercente la professione di medico specializzato in medicina estetica impugnava l'avviso di accertamento parziale con cui veniva contestata l'indebita applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni di medicina estetica, in quanto non rientrerebbero tra le prestazioni mediche previste dall'art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato ritenendo che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate non avessero la competenza per formulare dei giudizi in una materia così specialistica. I Giudici, in particolare, hanno osservato che nella fattispecie oggetto di ricorso «*le valutazioni sull'operato della Ricorrente sono*



provenute da meri funzionari, totalmente estranei al settore medico, che, peraltro, hanno dichiarato nei verbali .., di non essere medici abilitati». Sicché, «emerge con tutta evidenza, l'incompetenza funzionale dei funzionari dell'Agenzia ad esprimere valutazioni afferenti all'operato della Ricorrente. Infatti, in assenza delle dovute conoscenze e competenze tecnico professionali, non si comprende in che modo l'Agenzia abbia valutato il carattere delle prestazioni espletate dalla Ricorrente, al fine di ritenerle assoggettabili al regime Iva».

Non è soggetta ad IVA l'indennità relativa all'esproprio di un terreno edificabile percepita da un imprenditore agricolo

CGT di secondo grado di Bolzano, sez. 2, sentenza n. 9/2025, depositata il 14.2.2025

I fatti in causa erano i seguenti. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA un'indennità di espropriazione percepita da un imprenditore agricolo a seguito dell'esproprio di alcuni terreni di sua proprietà. Il contribuente intentava il giudizio adducendo l'impossibilità di assoggettare ad IVA l'indennità di esproprio di un terreno posseduto da un agricoltore, in quanto il mutamento della destinazione di un'area agricola in edificatoria farebbe venire meno qualsiasi vincolo di strumentalità del terreno all'impresa e conseguentemente l'elemento oggettivo della fattispecie imponibile ai fini dell'IVA. I Giudici di seconde cure, riformando sul punto la sentenza di primo grado, hanno accolto il ricorso del contribuente ed annullato l'atto impugnato, in quanto, se i terreni «fossero stati edificabili, come riconosciuto dal Comune di, non erano comunque soggetti ad applicazione dell'imposta, perché, con la loro trasformazione in terreni edificabili, a seguito dell'approvazione del nuovo piano regolatore intervenuta nell'anno 2014, non facevano più parte del patrimonio dell'azienda agricola, ma erano diventati dei beni privati dell'appellante, non soggetti ad applicazione IVA ai sensi dell'art. 1 del DPR 600/1972, in quanto la cessione mediante esproprio non era avvenuta nel contesto dell'esercizio di impresa».

I contributi erogati ad un'impresa esercente il trasporto pubblico locale non sono soggetti ad IVA in quanto non costituiscono un'integrazione del corrispettivo pagato dagli utenti

CGT di secondo grado di Trento, sez. 2, sentenza n. 32/2025, depositata il 10.4.2025

La pretesa impositiva aveva per oggetto il recupero dell'IVA asseritamente dovuta su contributi pubblici percepiti dalla società ricorrente quale impresa esercente il trasporto pubblico locale, sulla base di atti di affidamento stipulati con la Provincia autonoma di Trento. L'assunto dell'Agenzia delle Entrate era che tali contributi, derivando da un contratto di servizio, costituissero corrispettivi per l'esercizio del suddetto servizio pubblico, rientrando così nel campo di applicazione dell'IVA. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento ha confermato l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, ritenendo che i contributi in parola non possano essere considerati «un'integrazione direttamente connessa» con il prezzo del trasporto pagato dagli utenti, come richiesto dall'art. 13 del d.P.R. 633 del 1972. Dicono i Giudici che «la sentenza di primo grado ha accertato che, com'è incontrovertito, dei servizi di trasporto in esame non si avvantaggiano persone che possono essere chiaramente identificate, ma l'universalità degli utenti, in modo indistinto, onde il contributo non può ritenersi



in alcun modo ragguagliato all'identità e al numero di utenti del servizio. Inoltre, deve aggiungersi che, sulla base degli atti di affidamento del servizio esaminati dagli organi accertatori e fatti propri dall'Ufficio, i contributi in questione non avevano la funzione di diminuire proporzionalmente il prezzo delle prestazioni agli utenti, essendo determinati in base al bilancio consuntivo dalla società e corrispondendo alle perdite conseguite per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, al fine di garantire il pareggio di bilancio. Non sussistono, pertanto, i presupposti per considerare i contributi direttamente connessi col prezzo dell'operazione, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, e, di conseguenza, per assoggettare i medesimi a IVA»

La compensazione del credito IVA non preceduta dall'apposizione di un valido visto di conformità è un'irregolarità meramente formale

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 4, sentenza n. 250/2025, depositata il 28.4.2025

L'atto di recupero controverso mirava a recuperare a tassazione il credito Iva utilizzato in compensazione dalla società ricorrente, in quanto il visto di conformità era stato apposto da un intermediario privo di abilitazione alla certificazione. I Giudici di seconde cure hanno annullato l'atto impugnato alla luce dell'ordinanza n. 5289 del 26/02/2020 della suprema Corte di Cassazione, secondo cui «*In tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n. 102 del 2009, configura, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.*»



PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI

L'Agenzia delle Entrate deve dimostrare la distribuzione ai soci degli utili incassati mediante bonifici dalla società a ristretta base partecipativa

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 128/2024, depositata il 27.3.2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona ha annullato la pretesa di accertare in capo ai soci maggiori utili derivanti dalla presunzione di distribuzione di utili ai soci di società a ristretta base partecipativa, evidenziando che «*a differenza degli utili in nero, per definizione non tracciabili, gli incassi che transitano attraverso i conti della società non possono semplicemente affermarsi "spariti", ma, affinché se ne possa presumere l'avvenuta distribuzione, è necessario un quid pluris, finalizzato a ricostruire le verosimili movimentazioni che abbiano potuto consentire ai soci di ottenere tale risultato. L'operatività della presunzione richiede perciò che venga effettuata un'attività di riscontro che porti all'individuazione di operazioni "sospette" o comunque non giustificate, partendo dalle quali soltanto si potrà argomentare che gli importi siano stati effettivamente prelevati dai soci*».

I soci cui vengono imputati gli utili occulti di società a ristretta base partecipativa sono legittimati a contestare la determinazione del reddito societario anche nell'ipotesi in cui l'avviso di accertamento in capo alla società sia divenuto definitivo

CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 167/2024, depositata il 16.5.2024

L'oggetto del contendere riguardava gli avvisi di accertamento notificati ai soci di una società a ristretta base partecipativa. I Giudici di prime cure hanno respinto l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Ufficio secondo cui, essendo divenuto definitivo l'accertamento a carico della società (che ha prestato adesione), sarebbe preclusa ai soci la contestazione di quanto accertato nei confronti della società. La Corte di Giustizia, infatti, ha dichiarato di condividere «*quanto affermato dalla Cassazione secondo cui "qualora la società di capitali a ristretta base azionaria abbia definito la sua posizione mediante una procedura "condonistica", il socio è legittimato a contestare non solo la presunzione della distribuzione degli utili extra contabili, ma anche le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società"* (vedi Cassazione sez. tributaria, sentenza n. 29503/2020)».

Non si applica la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base partecipativa in capo ad un soggetto del tutto estraneo alla gestione societaria

CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 234/2024, depositata il 20.6.2024

La Corte di Giustizia Tributaria, dopo avere rilevato che il socio ricorrente «*ha dimostrato con molteplici atti (corrispondenza mail con i reali gestori della società, memorie depositate presso la Guardia di Finanza, querele, nota di richiesta di immediato cambio di sede legale della società ed atti del processo penale, che si è occupato della vicenda) di essere estraneo alla gestione societaria fin dal 2015*» e



che «gli atti relativi al processo penale dimostrano che il sig.... non è stato minimamente coinvolto dall'indagine per l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti, che ha interessato invece i soggetti che effettivamente avevano gestito la società», ha annullato l'avviso di accertamento emesso sulla base della presunzione di distribuzione di utili in capo ai soci di società a ristretta base partecipativa rammentando che la giurisprudenza di legittimità «si è da tempo evoluta nel senso di consentire al contribuente di poter superare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti dalle società a ristretta base partecipativa, non solo attraverso la prova negativa della mancata percezione degli utili perché accantonati o reinvestiti, ma anche dimostrando di essere stato del tutto estraneo alla gestione e conduzione societaria, svolgendo un ruolo meramente formale di intestatario delle quote sociali, senza avere concretamente svolto alcuna attività di gestione».

Illegittima l'imputazione alla società fiduciaria degli utili derivanti dalla presunzione di distribuzione ai soci dei redditi occulti prodotti dalla società a ristretta base partecipativa

CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 785/2024, depositata il 17.12.2024

Sulla base dell'accertamento operato nei confronti della società partecipata, l'Ufficio ha contestato ai soci – tra i quali la ricorrente società fiduciaria esercente l'attività nel rispetto delle disposizioni della legge n. 39 del 1966 - utili non dichiarati, applicando la presunzione di distribuzione dei redditi occulti di una società a ristretta base sociale. I Giudici lagunari, in accoglimento del ricorso, hanno annullato l'atto impugnato sul presupposto che «la presunzione sulla distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nel caso di una società a ristretta base sociale, è fondata sulla circostanza che il numero ristretto degli stessi, e quindi la conoscenza presumibile dell'effettiva gestione societaria, incentivi dei rapporti di "complicità" che permettano facilmente il passaggio di denaro dalle casse della società a quelle dei soci; questi presupposti non possono tuttavia sussistere per una società fiduciaria, che per la sua natura non trae alcun beneficio dalla distribuzione di utili da parte della società partecipata, in quanto essa è totalmente estranea alla sua gestione, essendo intestataria solo formalmente della partecipazione; infatti i redditi della partecipata, comunicati alla fiduciaria, devono poi essere imputati ai fiducianti, così come confermato dalle disposizioni normative e da circolari della stessa Agenzia delle Entrate».

Illegittima la presunzione di distribuzione degli utili ai soci nell'anno successivo a quelli di accertamento di maggiori redditi in capo alla società a ristretta base partecipativa

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 192/2025, depositata il 19.5.2025

La società a ristretta base partecipativa aveva prestato adesione alle contestazioni di deduzione di costi inesistenti e non inerenti per gli anni 2015, 2016 e 2017. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la distribuzione occulta delle somme fosse avvenuta in un momento successivo, accertava maggiori utili in capo ai soci nel periodo d'imposta 2019. La Corte ha annullato gli atti impugnati osservando che «il fatto che la somma recuperata abbia avuto, a dire dell'ufficio, una manifestazione finanziaria in un diverso esercizio rispetto a quella nella quale



sarebbe stata occultata dalla società, non rileva in nessun modo poiché questo modus operandi rappresenta esattamente la negazione del principio giurisprudenziale che l'Ufficio, invece, vorrebbe applicare. Quindi se l'ufficio intende applicare (com'è suo dovere) la presunzione di distribuzione deve applicarla integralmente e completamente e non frazionatamente e nel solo esercizio in cui essa è stata recuperata alla società».



PROCEDURE CONCORSUALI

Il fallito è sempre legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento tributario in presenza di contestazioni correlate ad ipotesi di reato

CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 348/2024, depositata il 5.11.2024

L'Agenzia delle Entrate eccepiva in giudizio il difetto di legittimazione processuale della società fallita «*esponendo che l'abbandono dei processi tributari non è stato dovuto all'inerzia della Curatela, ma ad una precisa e consapevole volontà sottoposta al vaglio del Giudice Delegato ...*». I Giudici trevigiani hanno dapprima ricordato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11827 del 28 aprile 2023, che «*ha individuato la legittimazione straordinaria del fallito: - nella persistenza in capo al fallito della qualità di contribuente e nella rilevanza, anche costituzionale, del rapporto tributario (art. 23 e 53 Costituzione); - nell'esistenza di un interesse personale alla contestazione della pretesa tributaria per la rilevanza che quest'ultima potrebbe avere in sede penale e comunque ex art. 33 L.F.; - nell'interesse a contenere l'entità del passivo in vista dalla esdebitazione (anche ai fini IVA) dopo la chiusura della procedura*». Indi, dopo avere preso atto dell'esistenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della fallita, hanno respinto l'eccezione dell'Ufficio ritenendo che «*nel caso in cui l'inadempimento tributario possa correlarsi – in tema di imposte sui redditi e di IVA – ad un reato, ai sensi del D. Lgs. 74/00, il fallito deve essere posto in grado di impugnare l'atto impositivo quale che siano le ragioni che hanno indotto il Curatore a non farlo*».

L'Agenzia della Riscossione non può chiedere al contribuente esdebitato i crediti tributari ammessi al passivo fallimentare e non integralmente soddisfatti

CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 421/2024, depositata il 13.11.2024

Il contribuente era fallito assieme alla società di persone di cui era socio illimitatamente responsabile ed aveva poi ottenuto dal Tribunale di Padova il decreto di esdebitazione riguardante tutti i crediti ammessi al passivo del fallimento e non integralmente soddisfatti. L'Agente della riscossione gli notificava l'atto di intimazione di pagamento di debiti tributari per i quali si era insinuato nel passivo fallimentare. I Giudici hanno accolto le doglianze del contribuente ed annullato l'atto impugnato osservando nella sentenza che «*il ricorrente afferma e documenta che l'Agente della Riscossione si è insinuato al passivo fallimentare con ricorso che richiamava espressamente le Cartelle e gli stessi crediti tributari dell'Intimazione di Pagamento e pertanto il Tribunale di Padova ha emesso il decreto di esdebitazione, dichiarando inesigibili nei confronti del sig. Ricorrente ... tutti i debiti concorsuali ammessi al passivo fallimentare non integralmente soddisfatti, ricomprendendo l'esatto importo dell'intero debito tributario, senza alcuna distinzione*».

L'esdebitazione si estende anche ai debiti fiscali propri del socio di una società di persone esercente attività professionale

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 172/2025, depositata il 28.3.2025



L'Agente della Riscossione pretendeva di riscuotere in capo ad un socio esdebitato di una società di persone fallita i debiti tributari rimasti non pagati alla chiusura della procedura concorsuale, sul presupposto che tale socio esercitava la professione di architetto, ossia un lavoro autonomo non soggetto alla procedura fallimentare, e che la totalità dei crediti erariali (di cui alle cartelle di credito oggetto della vertenza) derivava da tale attività esercitata. La Corte di Giustizia ha confermato l'annullamento degli atti impugnati osservando che i «*crediti dell'amministrazione finanziaria non sono stati esclusi dal provvedimento di esdebitazione e che il giudice civile non ha escluso i debiti personali del signor ..., non essendovi i presupposti per l'esclusione previsti dalla norma di legge che regolamenta l'istituto*». Per questa via, hanno ritenuto, come si legge nella sentenza di primo grado, che «*nessuna possibilità giuridica va riconosciuta alla pretesa, avanzata dall'Agenzia delle Entrate, di distinguere i debiti personali del fallito da quelli della società ... di cui faceva parte. Invero, una volta fallita, oltre alla società, anche la persona fisica ..., per estensione, tale pretesa non può avere alcun fondamento rientrando anche i debiti personali del fallito nella massa fallimentare*». Inoltre, si legge sempre nella sentenza di primo grado, «*in tali casi sarebbe stata anche affermata dalla giurisprudenza l'impossibilità di "... qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza [del socio fallito in estensione], ovvero dipendenti o meno da essa" ...: se dunque è impossibile distinguere tra i crediti, dipendenti o meno dalla causa che ha cagionato l'estensione del fallimento anche al professionista, non si vede come potrebbe essere giustificata la medesima distinzione al solo fine di sottrarre i crediti asseritamente non collegati alla causa che ha determinato l'estensione del fallimento agli effetti del provvedimento di esdebitazione...*»

Non si interrompe la prescrizione del credito tributario in pendenza di procedura fallimentare se la cartella viene notificata solo al curatore e non viene presentata domanda di insinuazione al passivo

CGT di primo grado di Padova, sez. I, sentenza n. 248/2025, depositata il 5.5.2025

Il contribuente era socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo fallita nel 2009. Nel 2012 veniva notificata soltanto al curatore fallimentare una cartella di pagamento recante la richiesta di pagare suoi debiti tributari. Nel 2023, dopo la chiusura del fallimento, l'Agente della riscossione notificava al contribuente l'avviso di intimazione di pagamento in relazione alla cartella del 2012. Il contribuente eccepeva in giudizio la prescrizione del credito tributario. L'Agente della riscossione resisteva eccependo che non si era prescritto alcun credito, in presenza di interruzione del termine di prescrizione nel corso della procedura fallimentare. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, dopo aver accertato che la cartella di pagamento non era stata notificata al contribuente ma solo al curatore, è giunta alla conclusione di annullare l'atto impugnato osservando «*che in relazione ai suddetti crediti non c'è stata alcuna domanda di insinuazione al passivo fallimentare e ... pertanto, non operando alcuna interruzione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 94 L.F. i crediti in argomento risultano prescritti*».



RIMBORSI

La mancanza di dichiarazione integrativa non fa venir meno il diritto al rimborso della maggiore IRES pagata dalla società consolidante sull'eccedenza ACE maturata dalla società incorporata e non utilizzata in attesa di risposta all'interpello antiabuso

CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 338/2024, depositata il 25.10.2024

La società consolidante aveva incorporato una società del gruppo precedentemente oggetto di un'operazione di patrimonializzazione suscettibile di integrare il presupposto per la fruizione dell'agevolazione ACE. In attesa della risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello antiabuso, il beneficio non veniva utilizzato nell'anno di maturazione. Ottenuta la conferma che il caso rappresentato non costituiva una fattispecie elusiva, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, la società consolidante presentava istanza di rimborso per l'annualità in cui avrebbe potuto utilizzare l'agevolazione ACE. L'Agenzia delle Entrate si opponeva alla domanda restitutoria ritenendo che, vertendosi in ipotesi di agevolazione attivabile mediante apposita esposizione nella dichiarazione dei redditi, alla sua mancata utilizzazione, per ritenute ragioni di carattere prudenziale, potesse venire ritualmente posto rimedio solo attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, a rettifica delle originarie dichiarazioni individuali e di gruppo presentate dalla società consolidante. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso ha accolto il ricorso e dichiarato legittimo il rimborso, osservando che, nella complessa fattispecie in esame, la società consolidante si è limitata ad utilizzare, «tra i due strumenti appositamente previsti dal Legislatore per ovviare a simile soluzione (dichiarazione integrativa o istanza di rimborso), quello meno rischioso e più tutelante, ferma restando l'invarianza del risultato complessivamente ottenibile con la presentazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di rimborso. ... Né l'istanza di rimborso è preclusa dall'omessa presentazione della dichiarazione integrativa non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell'ambito dell'accertamento del debito tributario e la seconda nell'ambito del procedimento di riscossione (Cass. Sezioni Unite n. 13378/2016) Entrambi gli istituti rispondono alla medesima finalità, ovverosia di consentire ai contribuenti di ripristinare la "verità fiscale" ...».

Illegittimo l'atto di diniego di rimborso dell'iva in capo ad una società in perdita sistematica

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 1, sentenza n. 857/2024, depositata il 17.12.2024

La società ricorrente, a seguito della cessazione dell'attività, richiedeva il rimborso dell'Iva risultante a credito ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR n. 633 del 1972. L'Agenzia delle Entrate, qualificando la società ricorrente quale soggetto in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, dai commi 36 *decies* a 36 *duodecies*, del D.L. n. 138 del 2011, notificava al liquidatore un motivato provvedimento di diniego. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda della società ricorrente ed annullava il



provvedimento di diniego ritenendo di «dover applicare al contenzioso qui trattato, i principi giuridici espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione terza, con la Sentenza del 07 marzo del 2024 che ha deciso la causa C-341/22 che di seguito si riassumono:

1) L'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle».

Il contribuente ha diritto di chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate per la mancata fruizione in dichiarazione dell'agevolazione spettante ai lavoratori impatriati

CGT di primo grado di Treviso, sez. 2, sentenza n. 68/2025, depositata il 10.2.2025

Il contribuente era dipendente di una società italiana e, dopo un lungo periodo di distacco all'estero, ritornava in Italia per assumere un importante ruolo manageriale. Nel 2023 ha chiesto il rimborso delle maggiori imposte versate a titolo di Irpef e di addizionali a causa della mancata fruizione del regime speciale dei cosiddetti "lavoratori impatriati" previsto dal D. Lgs. 147/2015. L'Agenzia delle Entrate si è opposta alla domanda restitutoria sostenendo che l'agevolazione può essere richiesta, a pena di decadenza, esclusivamente tramite il datore di lavoro o l'esposizione "diretta" nella dichiarazione dei redditi. I Giudici di prime cure, dopo avere appurato che «il ricorrente possiede tutti i requisiti normativamente previsti all'art. 16, comma 2 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015», sono giunti alla conclusione di accogliere il ricorso e di condannare l'Ufficio al rimborso delle somme indebitamente percepite, osservando che «esiste una consistente giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ... secondo la quale, se i requisiti sostanziali risultano rispettati, è sempre possibile recuperare l'agevolazione spettante ma non fruita tramite istanza di rimborso».

Spetta il rimborso delle maggiori imposte di registro indebitamente versate dal contribuente in conseguenza dell'emissione da parte del Comune di un errato certificato di destinazione urbanistica

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 96/2025, depositata il 19.2.2025

I contribuenti acquistavano un terreno sulla base di un certificato di destinazione urbanistica che lo qualificava in parte residenziale, in parte terreno agricolo. Successivamente emerse che tale certificato era errato e che tutto il terreno era inedificabile. In conseguenza di ciò, i contribuenti stipularono un atto notarile di



rideterminazione in diminuzione del prezzo del terreno e presentarono istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata. L'Agenzia delle Entrate si opponeva alla domanda dei contribuenti sostenendo che il rimborso dell'imposta di registro è ammesso solamente nelle ipotesi tassative di cui all'art. 77 del TUIR e che, in ogni caso, è in sede civilistica che le parti possono ottenere il risarcimento del danno subito a causa del negligente comportamento dell'Ente locale. La Corte ha confermato la sentenza e annullato l'atto impugnato osservando che, trovandoci *«di fronte ad un evento non certamente imputabile al negligente comportamento del notaio ovvero in qualche modo ascrivibile alle parti del contratto di compravendita ..., questa Corte ritiene applicabile l'istituto dell'indebito oggettivo che trova specifico riferimento, in ambito civilistico, nell' art. 2033 c.c. Il nostro ordinamento, pur tenendo conto della specialità del diritto tributario, non può, infatti, consentire all' Erario, ossia allo Stato, di arricchirsi ingiustificatamente a danno di altri, con ciò violando i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 53 e 97. ... Pertanto, la domanda di rimborso presentata ex art. 77 del D.P.R. n. 131/86 dai sigg.ri ..., trova preciso ed indiscutibile fondamento nel principio generale del nostro ordinamento in forza del quale nessuno può arricchirsi ingiustificatamente a danno di altri, anche se beneficiario è lo Stato».*



RISCOSSIONE

Illegittima l'intimazione ad adempiere notificata al cessionario d'azienda se l'Agente della Riscossione non prova la preventiva escussione del patrimonio del cedente

CGT di primo grado di Treviso, sez. 1, sentenza n. 190/2024, depositata il 22.5.2024

Il Giudice adito, dopo avere ricordato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui «*il cessionario può ben far valere la natura sussidiaria della propria obbligazione, eccedendo dinanzi al giudice tributario, in sede d'impugnazione della cartella, il beneficium excussionis*», ponendosi in questo caso la necessità di verificare in giudizio che, «*affinché l'Amministrazione finanziaria possa far valere direttamente il proprio credito direttamente nei confronti del cessionario, emerga dagli atti l'incapienza del patrimonio della cedente quale obbligata principale*», ha dichiarato illegittima l'intimazione ad adempiere notificata al ricorrente in quanto l'Agente della Riscossione «*nulla ha riferito né argomentato in merito alle ragioni che lo avevano indotto a rivolgersi direttamente al cessionario*» d'azienda e comunque non ha dimostrato «*l'incapienza parziale o totale del cedente*» e non ha esplicitato detta prova al cessionario.

Nulla il preavviso di fermo amministrativo se, all'esito della querela di falso, la cartella di pagamento risulta non notificata

CGT di primo grado di Belluno, sez. 1, sentenza n.55/2024, depositata il 2.8.2024

La contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo sul presupposto della mancata ricezione della cartella di pagamento che richiedeva il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni. L'Ufficio sosteneva che la cartella era stata regolarmente notificata e depositava in giudizio la relata in cui il pubblico ufficiale attestava l'irreperibilità assoluta del destinatario. La contribuente presentava querela di falso e il Tribunale di Belluno dichiarava «*la falsità della relata di notifica ... della cartella di pagamento ... nella parte in cui il messo notificatore ha attestato che il destinatario sarebbe stato sconosciuto al civico e di aver constatato la irreperibilità assoluta del destinatario*». Stante l'esito del procedimento civile, i Giudici tributari hanno accolto il ricorso, visto che non poteva essere emesso un preavviso di fermo amministrativo sulla base di una cartella di pagamento che non risultava mai essere stata notificata alla contribuente nei termini di legge.

Va annullato l'atto di intimazione di pagamento emesso da un ufficio territorialmente incompetente

CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 347/2024, depositata il 31.10.2024

Il contribuente, con residenza a Bologna, riceveva un atto di intimazione di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione della provincia di Treviso. Impugnava l'atto lamentandosi dell'incompetenza territoriale dell'Ufficio. L'Agente della riscossione eccepeva che tale vizio non poteva comportare l'annullamento di un atto vincolato per legge. I Giudici trevigiani, ricordando il novellato art. 7 bis dello Statuto del Contribuente, secondo il quale «*gli atti della amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione*



tributaria sono annullabili per violazione di Legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti», sono giunti alla conclusione di annullare l'intimazione di pagamento impugnata, in quanto «è stata emessa da un Ufficio territorialmente incompetente».

Si prescrive in cinque anni il credito a titolo di interessi e sanzioni

CGT di primo grado di Padova, sez. 1, sentenza n. 418/2024, depositata l'8.11.2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, richiamando il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che *«in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dal D.lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e, per gli interessi, dall'art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 4" (cfr. Cass., 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35769; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., 27 febbraio 2024, n. 5220)».*

Illegittima l'intimazione di pagamento se l'Agente della Riscossione non allega le copie integrali e conformi all'originale delle cartelle di pagamento asseritamente mai ricevute dal contribuente

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 2, sentenza n. 577/2024, depositata il 18.11.2024

Il ricorrente lamentava che l'Agente della riscossione non aveva allegato all'intimazione di pagamento le cartelle di pagamento, con la conseguenza che veniva a mancare la prova della sussistenza del debito tributario azionato. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato osservando *«che la giurisprudenza di merito ha sufficientemente chiarito quali siano gli obblighi del concessionario nel caso in cui il contribuente venga a conoscenza di cartelle esattoriali a suo carico, asserendo di non averle mai ricevute prima. Al riguardo, è stato puntualmente sottolineato che il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia delle cartelle. In tal senso è sostanzialmente anche l'indirizzo espresso nella pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18252/2013), laddove è stato statuito che "se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata, ma deve esibire copia integrale della stessa". Né potrebbe bastare, in proposito, la semplice allegazione di una copia dell'estratto di ruolo, atteso che la giurisprudenza amministrativa ha efficacemente esplicitato come ciò non sia assolutamente sufficiente: l'onere di esibizione riguarda, invero, gli atti in copia integrale e conforme all'originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto (cfr. TAR Reggio Calabria n. 301/2009). Va, infine, evidenziato, che l'art. 26 DPR n. 602/73 prevede espressamente l'obbligo di esibire copia della cartella con la relata di avvenuta notifica».*

Illegittimo il provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo utilizzato per lo svolgimento della professione

CGT di primo grado di Verona, sez. 1, sentenza n. 501/2024, depositata il 17.12.2024



Con ricorso tempestivamente notificato, il contribuente proponeva impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo della sua autovettura Alfa Mito assumendo che essa era strettamente funzionale ed indispensabile per lo svolgimento della sua attività di professionista incaricato da compagnie assicurative di eseguire perizie. Il Collegio adito, alla *«luce della documentazione prodotta e segnatamente dal fatto che le perizie richiedono sopralluoghi nelle più disparate località, non eseguibili se non mediante il ricorso di un mezzo privato»*, ha ritenuto fondato il ricorso. L'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, infatti, impedisce l'iscrizione del fermo amministrativo se il bene mobile è strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione. In questo contesto, *«la prova sulle modalità di svolgimento dell'incarico consente di affermare con sufficiente sicurezza che l'utilizzo della vettura su cui dovrebbe esercitarsi il fermo è effettivamente necessario per lo svolgimento dell'attività in ragione, come in precedenza specificato, del fatto che i sopralluoghi, necessari per la redazione della perizia, non sarebbero altrimenti possibili ovvero possibili nei termini necessariamente da rispettare nelle singole circostanze»*.

L'atto di rimborso e di proposta di compensazione non è un atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione

CGT di secondo grado del Veneto, sez. I, sentenza n. 872/2024, depositata il 20.12.2024
Il ricorrente impugnava l'atto di intimazione di pagamento notificato dopo più di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che stabiliva la debenza parziale delle somme originariamente richieste con un avviso di accertamento a titolo di imposte, interessi e sanzioni, eccependo la prescrizione dei diritti di credito erariale. L'Agente della riscossione sosteneva in giudizio che il decorso della prescrizione era stato interrotto dalla successiva notifica di un atto di rimborso e di proposta di compensazione. I Giudici di seconde cure hanno accolto il ricorso del contribuente ed annullato l'atto impugnato osservando che *«un atto ha efficacia interruttiva della prescrizione solo se manifesta la volontà di far valere un diritto e non sono sufficienti mere sollecitazioni ma occorre una espressa intimazione di pagamento (cfr. Cass. ord. 14/06/2018, n. 15714). La Corte di Cassazione in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod. civ. ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito, pur non richiedendo l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore come la lettera del 2012 di rimborso e proposta di compensazione (Cass. 17123/2015, 3371/2010). Nel caso in esame il contenuto della missiva inviata era del tutto priva delle caratteristiche anche minime che avrebbero potuto consentirne la qualificazione giuridica come atto interruttivo della prescrizione. Dunque, la lettera del 2012 di notifica di rimborso*



e proposta di compensazione, difettando dei requisiti di cui all'art. 2943 c.c non ha interrotto i termini di prescrizione che alla data del 26.01.2022 di notifica dell'avviso di intimazione n. 12420219002387956 erano già decorsi».

Illegittimo l'atto di iscrizione di ipoteca se il credito erariale complessivo è inferiore ad € 20.000

CGT di primo grado di Verona, sez. 2, sentenza n. 518/2024, depositata il 27.12.2024

L'Agenzia delle Riscossioni notificava alla contribuente la notifica di avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni immobili, invitandola ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni, pari ad € 29.821,44. Nelle more della procedura esattiva la contribuente aveva ottenuto l'annullamento di un atto impositivo di € 14.625,02. La contribuente ricorreva avverso l'atto di iscrizione ipotecaria deducendo la violazione della legge, in quanto il suo debito complessivo era inferiore ad € 20.000. Il Collegio adito ha accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato ritenendo «che sia stato violato dal provvedimento di iscrizione ipotecaria quanto previsto dall'art. 77, comma 1 bis, del DPR n. 602/73, essendo stata iscritta ipoteca per un credito inferiore ad € 20.000,00».

Illegittimo il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale

CGT di primo grado di Rovigo, sez. 1, sentenza n.152/2024, depositata il 30.12.2024

Il contribuente, esercente la professione di geometra, lamentava l'illegittimità del fermo amministrativo del veicolo iscritto nel registro dei beni ammortizzabili ed utilizzato nell'ambito dell'attività professionale (controllo della sicurezza nei cantieri edili). Il Giudice monocratico ha accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato osservando che «laddove il bene oggetto del preavviso di fermo sia - come nella specie - da ritenersi necessario alla funzione esercitata e tale da consentire al debitore lo svolgimento della propria attività professionale, detto bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Si rammenta, infatti, che, trattandosi di provvedimento fortemente afflittivo, incidente su valori di natura costituzionale quali la libertà di movimento e l'attività lavorativa, l'avversato fermo potrebbe rivelarsi una misura eccessiva stante le conseguenze negative concretamente cagionabili, potendo determinare una paralisi dell'attività dannosa anche per le ragioni creditizie».

L'erede può eccepire all'ente impositore la limitazione della propria responsabilità entro il valore dei beni caduti in successione anche in sede di impugnazione degli atti esecutivi

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 54/2025, depositata il 4.2.2025

Il ricorrente insorgeva contro gli atti - avviso di presa in carico e preavviso di fermo amministrativo - con i quali il Concessionario del Comune pretendeva di escutere in suo capo le pretese a titolo di Imu e Tasi riferite al compendio immobiliare caduto in successione. Il ricorrente faceva presente di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e che, conseguentemente, la sua responsabilità è contenuta nei limiti dell'attivo ereditario, anche in mancanza di impugnazione degli avvisi di accertamento ricevuti in qualità di erede. I Giudici tributari hanno annullato gli atti impugnati:



- condividendo dapprima le eccezioni del ricorrente, secondo cui *«le pretese del Concessionario si dovranno limitare alla quota parte dell'eredità, (dell'attivo ereditario), data appunto l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario»*;
- precisando poi che *«la contestazione, da parte dell'erede, della limitazione della propria responsabilità intra vires hereditatis può avvenire in sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva (Cass., 10 agosto 2021, n. 22571)»*.

L'Agenzia delle Entrate è obbligata a ritirare gli atti della riscossione derivati se l'atto presupposto è stato annullato in giudizio anche se la sentenza non è passata in giudicato

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 7, sentenza n. 85/2025, depositata il 10.2.2025

Una società in concordato preventivo chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento recante la pretesa di riscuotere le somme richieste mediate l'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro ed accessori già annullato con sentenza non passata in giudicato. L'Agenzia delle Entrate giustificava il mancato sgravio per il fatto che la società si trovava in concordato preventivo e ciò costituiva un fondato pericolo per la riscossione in pendenza di gravame. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha annullato l'atto della riscossione e condannato l'Ufficio al pagamento delle spese processuali, ritenendo che *«in base a quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 758/2017, quando una sentenza del giudice tributario, anche se non passata in giudicato, ha annullato in tutto o in parte l'atto impositivo, l'Ente deputato alla riscossione ed il giudice avanti al quale sia stata impugnata la consequenziale cartella esattoriale, hanno l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale cosiddetta "a monte"»*.

La mancata impugnazione della prima intimazione di pagamento non cristallizza la pretesa tributaria e il contribuente può far valere la prescrizione del debito in sede di impugnazione della seconda intimazione di pagamento

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 136/2025, depositata il 17.2.2025

Il contribuente impugnava gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi, l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento eccependo la prescrizione del debito tributario. L'Agente della Riscossione si difendeva in giudizio ritenendo che il termine di prescrizione andasse conteggiato dalla data di notifica della precedente intimazione di pagamento resasi definitiva per mancata impugnazione da parte del contribuente. I Giudici tributari hanno accolto la domanda ed annullato tutti gli atti impugnati osservando che la Corte di Cassazione, con la sentenza 20 luglio 2023, n. 21658, *«a proposito della prescrizione di pretese creditorie, in gran parte maturata anteriormente alla notificazione di una precedente intimazione di pagamento, nonostante l'irretrattabilità di quest'ultima, per mancata impugnazione, ha affermato che "Non si ha, invero, l'effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria azionata per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015, poiché la pretesa risulta definitivamente fissata nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnite, oppure*



confermate con sentenza definitiva», con la conseguenza che, come si legge nell’ordinanza dei Supremi Giudici n. 16743 del 2024 «“indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione».

L’interruzione della prescrizione non si può dimostrare col deposito nel fascicolo telematico di copia delle ricevute di rituale notifica della cartella prive di attestazione di conformità all’originale

CGT di primo grado di Padova, sez. I, sentenza n. 237/2025, depositata il 28.4.2025

Il contribuente impugnava l’atto di intimazione di pagamento eccependo la prescrizione del credito tributario per mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. L’Agente della riscossione depositava nel fascicolo informatico i documenti, privi di attestazione di conformità all’originale, che dimostravano la rituale notifica della cartella di pagamento. I Giudici, dopo aver richiamato l’art. 25-bis del D.L.gs n. 546 del 1992, ai sensi del quale “*il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale*”, sono giunti alla conclusione di accogliere il ricorso e di annullare l’atto di intimazione di pagamento impugnato, dopo avere rilevato che «*l’intera produzione documentale delle parti resistenti è assolutamente priva dell’indefettibile attestazione di conformità, richiesta ratione temporis ed attuabile sia con l’apposizione su ciascun documento, sia unitariamente, purché il richiamo delle singole copie avvenga in termini precisi e specifici*», con la conseguenza che «*le deduzioni atte a contrastare il vizio derivante dall’omessa notifica degli atti presupposti (nonché, sebbene assorbita, l’eccezione di prescrizione) risultano prive di qualsiasi supporto probatorio*».



SANZIONI

Si applica la continuazione, con conseguente irrogazione di una sanzione unica, in ipotesi di omessi versamenti IMU per più annualità

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 323/2024, depositata il 10.6.2024

In ipotesi di omessi versamenti di IMU per più annualità, il Collegio vicentino ha ritenuto applicabile «*l'istituto della continuazione condividendo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione n. 7710/2024, che riprendendo il pensiero espresso nella sentenza n. 11432/22, in materia di Imu, ha ritenuto che "in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall'articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo"*».

È sproporzionata la sanzione del 30% irrogata al contribuente che ha pagato tutta l'imposta – nonché una parte degli interessi e delle sanzioni – dopo la notifica dell'avviso bonario

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 339/2024, depositata il 17.6.2024

I fatti in causa erano i seguenti. Il contribuente, dopo avere ricevuto un avviso bonario, pagava integralmente l'imposta precedentemente non versata e una parte degli interessi e delle sanzioni, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997. L'Agenzia delle Entrate riteneva che fossero venuti meno i presupposti per accedere ai benefici di legge ed irrogava la sanzione del 30% per l'omesso versamento del tributo. I Giudici vicentini, dopo avere constatato che il contribuente non poteva sanare la posizione in sede di ravvedimento operoso, in parziale accoglimento del ricorso, confermavano ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997 l'originaria sanzione del 10%, ritenendo che la sanzione del 30% fosse «*una sanzione palesemente e gravemente sproporzionata rispetto all'importo asseritamente omesso, alla condotta della contribuente e alle circostanze fattuali e temporali in cui l'omissione è accaduta*».

Illegittima l'irrogazione delle sanzioni all'amministratore di fatto per illeciti che hanno arrecato vantaggio alla società

CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 603/2024, depositata il 26.11.2024

L'Agenzia delle Entrate irrogava le sanzioni all'Amministratore di fatto per illeciti commessi dalla società ritenendo non applicabile l'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale che legittima l'irrogazione delle sanzioni alla persona fisica qualora la persona giuridica rappresenti uno strumento per commettere frodi. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato. Si legge nella sentenza che «*la normativa attualmente in vigore con riferimento alle società di capitali (l'articolo 7 del decreto legge 269/2003) non consente di contestare, né agli amministratori di diritto, né a quelli di fatto, le sanzioni elevabili per i fatti illeciti commessi nella società. Rispetto a questo principio, le uniche eccezioni ammesse dalla giurisprudenza (citata anche da parte dell'ufficio) riguardano ipotesi specifiche, nell'ambito delle quali la società risulta*



essere, nella sostanza, un mero schermo dietro il quale esiste l'interesse della persona/e fisica che la gestisce, nonché l'interesse di società ulteriori. Siffatta costruzione presuppone che le attività illecite che hanno dato luogo alla contestazione delle sanzioni non possono essere ritenute vantaggiose per la società, ma solamente per colui, o coloro, che la gestiscono. L'esempio tipico, citato anche dall'ufficio, è quello della società "cartiera", la quale emette fatture per operazioni inesistenti a vantaggio di società terze, che beneficiano di una illecita deduzione dal reddito. In questo caso, pertanto, in cui l'attività illecita non si rivolge a vantaggio della società, ma solo a vantaggio del gestore della medesima e di società terze, appare consentito rivolgere le sanzioni nei confronti delle persone fisiche, proprio perché la società alla quale andrebbero applicate rappresenta un mero "schermo", ed il più delle volte non ha avuto un vantaggio, bensì uno svantaggio, dall'applicazione dello schema (come in effetti capita proprio per le società cartiere). Si ritiene che nel caso di specie non sussista una situazione analoga a quella della società cartiera. Si deve, infatti, evidenziare che l'attività illecita posta in essere ha portato un chiaro vantaggio proprio alla società, tramite una deduzione dal reddito di costi che non rispondono ai parametri di cui all'articolo 109 Tuir. Ne deriva che in questo caso le sanzioni non possono che abbattersi sulla stessa società, proprio in quanto la medesima ha ricavato dall'attività contestata un chiaro vantaggio».

Non è imputabile di sanzioni a titolo di concorso l'amministratore di fatto che abbia agito nell'interesse della società

CGT di primo grado di Rovigo, sez. 1, sentenza n.148/2024, depositata il 18.12.2024
L'art. 7, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003 ha fissato il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Nel caso sottoposto al giudizio del Collegio rodigino, l'Agenzia delle Entrate ha notificato un atto di contestazione di sanzioni molto afflittivo (quasi 1 milione di euro) all'amministratore di fatto di una società ritenuta costituita solo in via strumentale, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ossia a titolo di concorso di un soggetto terzo negli illeciti commessi dalla società. La Corte di Giustizia, valutati i fatti in causa, ha accolto il ricorso del contribuente ed annullato l'atto impugnato. Si legge nella sentenza che: «il concorso riguarda la partecipazione alla consumazione dell'illecito da parte di una pluralità di soggetti distinti che, rispetto alla commissione di una violazione, si trovino in posizione concorrenziale. Pertanto, si tratta di soggetti che "devono essere estranei alla compagine sociale, trovando altrimenti applicazione la regola di imputazione del solo art. 7 cit." (Cass. Sent. 23196 del 2024). Perciò il concorso deve afferire ad un soggetto terzo, a sua volta autonomo centro di imputazione di interessi, a cui sia addebitabile il comune interesse nella condotta illecita, per il perseguimento di suoi "specifici" vantaggi, distinti da quelli della società contribuente. L'autonomo e distinto beneficio che il terzo deve conseguire, perché possa anch'egli risponderne per concorso, è il "necessario requisito per la verifica di compatibilità con la regola dell'art. 7, cit. Inoltre deve trattarsi di ipotesi in cui il terzo "rispetto alla società non si pone come soggetto esercente le sue tipiche attività" (Cass. Sent. 23196 del 2024). Per contro nel caso di specie esistono elementi obiettivi di valutazione e specifici riscontri



sulla condotta concretamente svolta dal sig. ..., amministratore di fatto della Società ..., unicamente sui rapporti intrattenuti con ditte fornitrici al fine di ottenere approvvigionamenti di quantitativi di carburante a “valori fuori mercato al di sotto del c.d. indice “Platt's”, ossia il parametro in base al quale vengono stabilite le quotazioni giornaliere per l’acquisto e la vendita del carburante”, nell’interesse della soc. amministrata. Pertanto non appare ravvisabile il requisito dell’autonomo e distinto beneficio che il terzo deve conseguire per potersi applicare l’art. 9 cit

Illegittima la sanzione di ritardato pagamento se il contribuente versa le imposte dopo la presentazione della dichiarazione di successione ma entro un anno dal decesso del *de cuius*

CGT di primo grado di Rovigo, sez. I, sentenza n.31/2025, depositata il 18.2.2025

Il contribuente, in data 14.7.2022, presentava la dichiarazione di successione per la morte della madre, avvenuta in data 16.8.2021. Il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali dovute per effetto della successione avveniva in data 19.7.2022. L’Agenzia delle Entrate riteneva tardivo tale pagamento, in quanto avvenuto dopo la presentazione della dichiarazione di successione ed irrogava la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997. La Corte ha annullato l’atto impugnato ritenendo che nessuna sanzione debba essere irrogata al contribuente in ipotesi di pagamento effettuato entro un anno dal decesso del *de cuius*, giacché la «*presentazione anticipata della dichiarazione di successione non esaurisce e non preclude al contribuente la possibilità di presentare, in data successiva e fino al compimento del termine ultimo previsto dalla legge, qualsiasi ulteriore dichiarazione (come espressamente previsto dall’art 31 co 3 DLgs346/90) né, allo stesso modo, gli impedisce di effettuare, entro lo stesso termine, ogni ulteriore pagamento per cui tutti gli adempimenti in materia successoria effettuati nel rispetto del termine ultimo del 15.8.2022 risultano tempestivi e regolari e non possono legittimare alcuna sanzione legata ad una insussistente violazione del termine di presentazione della dichiarazione ovvero di pagamento delle imposte e tasse in essa dovute*».



SENTENZA PENALE

La sentenza penale di assoluzione perché i fatti non sussistono determina l'illegittimità degli avvisi di accertamento

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 2, sentenza n. 700/2024, depositata il 12.9.2024

Gli atti impugnati si riferivano ad una complessa vicenda di elusione fiscale internazionale che avrebbe determinato la sottrazione all'erario di una rilevante plusvalenza imponibile ai fini dell'Ires. La vicenda era stata oggetto di un procedimento penale che aveva effettuato una approfondita disamina dei fatti, sulla base di prove documentali e di testimonianze qualificate, nonché un'attenta analisi dei principi giurisprudenziali sull'applicazione delle norme fiscali, e che si era concluso con l'assoluzione dell'imputato dai reati di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione perché i fatti non sussistono. Ebbene, in questo contesto i Giudici del gravame si sono determinati nel senso di estendere al processo tributario gli esiti del procedimento penale e di annullare integralmente gli avvisi di accertamento impugnati. Si legge nella sentenza che *«la Corte ritiene che i risultati del processo penale - che per i principi stabilmente assunti dai giudici di legittimità, pur non potendosi automaticamente trasporre nel processo tributario, costituiscono comunque un elemento che il giudice tributario deve attentamente valutare e considerare, anche alla luce delle risultanze che nel processo penale sono emerse e dei loro riflessi sul piano fiscale - nel presente caso costituiscano elementi rilevanti ai fini del giudizio, soprattutto perché il giudice penale ha approfondito – con analisi della documentazione e testimonianze rese anche dai responsabili della Guardia di Finanza che hanno operato le indagini - sia gli aspetti penalmente rilevanti che quelli di natura fiscale, arrivando a formulare una sentenza di piena assoluzione delperché i fatti non sussistono»*

La sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se emessa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024

CGT di primo grado di Venezia, sez. 2, sentenza n. 769/2024, depositata il 11.12.2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, dopo avere verificato l'identità dei fatti materiali dei due processi, in applicazione dell'art. 21 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, così come introdotto dal D. Lgs. n. 87 del 2024, ha ritenuto che la sentenza irrevocabile di assoluzione ottenuta dal contribuente nel processo penale abbia efficacia di giudicato nel processo tributario e produca l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. E ciò perché, si legge nella sentenza, *«tale ius superveniens, ... , si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 87/2024, purché a tale data sia ancora pendente il giudizio tributario in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali il contribuente sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale quali "perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso" (cfr. Sez. trib. Ordinanza n. 23570 del 3/9/2024)»*.



La sentenza penale di assoluzione condiziona la decisione dei giudici tributari se riferita agli stessi fatti contestati con l'atto impositivo

CGT di primo grado di Verona, sez. I, sentenza n. 536/2024, depositata il 30.12.2024

La vicenda oggetto di giudizio riguardava una complessa frode sulle accise sui prodotti energetici, in cui la società ricorrente denunciava di essere rimasta vittima dell'illecita sottrazione della personalità giuridica e di non avere mai operato commercialmente con il deposito incriminato nel periodo cui risalivano i fatti controversi. La società ricorrente *«dava atto che il procedimento penale, in relazione al quale il processo era stato sospeso, si era concluso con la sentenza n. 355/24, del 24.4.2024, resa dal Giudice per l'udienza preliminare ... , di assoluzione del legale rappresentante della ricorrente “per non aver commesso il fatto” e che la sentenza, era passata in giudicato»*. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, basandosi sull'esito del processo penale, ha accolto il ricorso ed annullato l'atto impositivo impugnato. Si legge nella sentenza *«che l'assoluzione del legale rappresentante della ricorrente ha riguardato il reato di cui agli artt. 49 comma 1 in relazione all'art. 40 comma 1 lett b e comma 3 del Dlvo 504/95 in relazione, essenzialmente, agli stessi fatti contestati con l'avviso di pagamento impugnato in questa sede. L'assoluzione si fonda, nella sostanza, sulla mancata prova della riconducibilità all'imputato degli indirizzi di posta elettronica e delle bolle da questi disconosciuti. Reputa la Corte di condividere tale valutazione. Non vi è prova della riconducibilità a Ricorrente ... né delle bolle di accompagnamento né del messaggio mail di cui si è detto. Non vi è quindi prova della partecipazione della ricorrente alla frode accertata dall'Ufficio»*.



SOCIETÀ ESTINTA

Gli ex soci di una società di capitali estinta non rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali se non hanno ricevuto somme in sede di bilancio finale di liquidazione

CGT di primo grado di Padova, sez. 2, sentenza n. 200/2024, depositata il 27.5.2024

I Giudici padovani:

- hanno dapprima precisato *«che tra la società di capitali ed i soci non appare configurabile un rapporto di solidarietà in ordine al pagamento dei debiti tributari e che soltanto a seguito dell'estinzione della società i creditori, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci per far valere i loro crediti non soddisfatti fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. sentenza del 17 ottobre 2023 n. 28817)»;*
- poi, dall'analisi della documentazione agli atti, hanno constatato che i ricorrenti non avevano percepito alcunché in sede di liquidazione della società estinta;
- indi, si sono determinati nel senso di ritenere *«illegittimo l'operato dell'Agenzia Resistente, che ha formato un ruolo in violazione degli artt. 2462 c.c., 73 Tuir, 4 D.P.R. n. 633/1972, 3 D.Lgs. n. 446/1997 e 7 D.Lgs. n. 269/2003, non potendo gli odierni ricorrenti esser reputati coobbligati solidali nel pagamento delle obbligazioni tributarie della estinta Società».*

Nulla per difetto di legittimazione passiva la cartella di pagamento notificata al liquidatore per debiti tributari della società estinta

CGT di primo grado di Treviso, sez. 3, sentenza n. 411/2024, depositata il 18.12.2024

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento a lui notificata relativa a debiti tributari della società estinta della quale era stato liquidatore prima della cancellazione dal registro delle imprese. I Giudici tributari hanno annullato l'atto impositivo per difetto di motivazione osservando che dalla sua lettura non emerge alcuna *«indicazione o specificazione di eventuali elementi (titoli o qualità) che potrebbero semmai giustificare la notifica nei confronti dell'odierno ricorrente di un atto concernente la posizione debitoria di un diverso soggetto giuridico ormai estinto, non risultando del resto dedotto alcun elemento concreto dal quale possa desumersi una qualche responsabilità del Ricorrente ... in proprio in quanto liquidatore. Né dal contenuto della cartella in oggetto emergono elementi che consentano di far ritenere l'esistenza di una qualsivoglia ipotesi di coobbligazione tra il ricorrente e la società da lui già legalmente rappresentata. In sostanza, quindi, non emerge dagli atti alcun motivo idoneo a giustificare la notifica nei confronti del ricorrente di una cartella portante un debito esclusivo della società sopra citata, mentre al contrario appare evidente, in queste condizioni, la carenza di legittimazione passiva di parte ricorrente».*

L'ex socio al 51% di una società di capitali estinta è legittimato a chiedere l'intero importo del credito iva ancora esistente dopo la cancellazione dal registro delle imprese



CGT di primo grado di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 106/2025, depositata il 19.2.2025

Il ricorrente, in qualità di socio e liquidatore della società Srl, impugnava il silenzio-diniego dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’istanza di rimborso del credito Iva indicato nel quadro VX della dichiarazione. L’Ufficio contestava in giudizio, tra le altre cose, la carenza in capo al ricorrente della legittimazione ad agire per l’intero credito. La Corte di Giustizia non ha condiviso tale eccezione ed ha accolto integralmente il ricorso, osservando che, «*in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, le ... Sez. Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto l’ipotesi che l’ex socio agisca per debito o per un credito della società: con riferimento a quest’ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018)”; ciò comporta che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito della suddetta società».*

I soci che non ricevono denaro in sede di liquidazione e i liquidatori che non commettono illeciti non rispondono dei debiti tributari della società a responsabilità limitata estinta

CGT di secondo grado del Veneto, sez. 5, sentenza n. 242/2025, depositata il 24.4.2025

L’Agente della Riscossione emetteva degli atti di intimazione in capo agli ex soci e liquidatori di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese nel 2018 per tentare di escutere in loro capo i debiti erariali rimasti non pagati. La tesi dell’Ufficio era che l’estinzione della società origina un fenomeno successorio sui generis che coinvolge i soci e che legittima il tentativo di riscuotere le imposte non versate, più gli accessori. La Corte di Giustizia Tributaria ha invece ritenuto che «*dalla estinzione della società non discende affatto un fenomeno di successione ma nasce, per contro, unicamente una eventuale responsabilità a carico di liquidatori, amministratori e soci suscettibile di essere fatta valere ex art. 2495 c.c. sul piano civilistico ed ex art. 36 D. P.R. 602/1973 a livello tributario».* In conseguenza di ciò, ha annullato gli atti impugnati, in quanto «*nel caso de quo non risulta condivisibile ... quanto afferma l’Ufficio e cioè l’assunta legittimazione ad agire in forza di un non meglio precisato fenomeno successorio: infatti la responsabilità degli ex liquidatori ed ex soci di cessata società di capitali è fissata dalla norma che la limita a fattispecie non ricorrente nel caso esaminato. Peraltro, non risulta alcuna distribuzione di denaro ai soci e nessun illecito commesso da parte dei liquidatori».*